MERCOLEDÌ 23 DICEMBRE 2020

501.

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Commissioni Riunite (X e XII)	Pag.	3
Bilancio, tesoro e programmazione (V)	»	7
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	»	65
Affari sociali (XII)	»	83
INDICE GENERALE	Pag.	84

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo !-Alleanza di Centro: Misto-NI-USEI-C!-AC; Misto-Azione-+ Europa-Radicali Italiani: Misto-A-+ E-RI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Centro Democratico-Italiani in Europa: Misto-CD-IE; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Popolo Protagonista - Alternativa Popolare (AP) - Partito Socialista Italiano (PSI): Misto-PP-AP-PSI.



COMMISSIONI RIUNITE

X (Attività produttive, commercio e turismo) e XII (Affari sociali)

SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
SEDE REFERENTE:	
DL 172/2020: Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla	
diffusione del virus COVID-19. C. 2835 Governo (Esame e rinvio)	3

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 23 dicembre 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.35 alle 12.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 dicembre 2020. — Presidenza della presidente della X Commissione, Martina NARDI.

La seduta comincia alle 12.40.

DL 172/2020: Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.

C. 2835 Governo.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in titolo.

Vito DE FILIPPO (IV), relatore per la XII Commissione, avverte che le Commissioni X e XII avviano oggi l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 172 del 2020 (A.C. 2835), finalizzato a rafforzare le misure per il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 in occasione delle festività natalizie e di inizio del nuovo anno, per l'acuirsi dei rischi di rapidissima evoluzione dei contagi connessi a fenomeni di assembramenti nel periodo festivo.

Osserva che viene così integrato il quadro delle misure già previste dal decretolegge n. 158 del 2020 (A.C. 2812), di cui la XII Commissione ha avviato l'esame il 16 dicembre scorso, e si prevede la concessione di un contributo a fondo perduto ai soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività prevalente nei settori dei servizi di ristorazione.

Illustrando il provvedimento che si compone di tre articoli, compresa la disposizione sull'entrata in vigore, e di un allegato, segnala che la sua relazione si soffermerà sull'articolo 1.

L'articolo 1, al comma 1, reca disposizioni in materia di spostamenti, disponendo che, fermo restando quanto già previsto dall'articolo 1, comma 2, del decretolegge n. 158 del 2020 – vale a dire il divieto di spostamenti tra regioni tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, fatti salvi gli

spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o da motivi di salute, oltre ad essere in ogni caso consentito il rientro alla propria residenza, al proprio domicilio o alla propria abitazione – nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020, 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021), sull'intero territorio nazionale si applicano le misure previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 per le aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità (cosiddette aree rosse), mentre nei restanti giorni (28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021) si applicano invece le misure di cui all'articolo 2 del medesimo decreto per le aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità (cosiddette aree arancioni). Vengono tuttavia consentiti gli spostamenti dai « piccoli comuni », vale a dire con popolazione non superiore ai cinquemila abitanti, fino ad una distanza di massimo 30 chilometri, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. In deroga ai predetti divieti, è disposto inoltre che, durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, è consentito lo spostamento verso un'abitazione privata che si trovi nella medesima regione, una sola volta al giorno, tra le ore 5 e le 22, nel limite di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Fa quindi presente che ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, durante l'intero periodo che va dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 restano ferme, per quanto non previsto nel decreto in esame, le misure adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2020. Ricorda che, allo stato attuale, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio 3 dicembre 2020 sono in vigore dal 4 dicembre 2020 fino al 15 gennaio 2021.

Evidenzia che viene altresì disposto, al comma 3 dell'articolo 1, che la violazione delle disposizioni del decreto in esame e di quelle del citato decreto-legge n. 158 del 2020, è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del suddetto decreto-legge n. 19 del 2020. Fa presente che, con riferimento al decreto-legge n. 158, il Comitato per la legislazione, nel parere espresso il 9 dicembre 2020, aveva rilevato la mancata previsione delle sanzioni che vengono, invece, esplicitate nel decreto in oggetto.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 4 del suddetto decreto-legge n. 19 del 2020, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento dell'epidemia è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000, non applicandosi le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo, la sanzione è aumentata fino a un terzo. Inoltre, nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da cinque a trenta giorni.

Andrea GIARRIZZO (M5S), relatore per la X Commissione, ad integrazione di quanto esposto dal relatore per la XII Commissione, illustra brevemente le altre disposizioni del testo all'esame relative agli articoli 2 e 3.

L'articolo 2, al comma 1, introduce un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 455 milioni di euro per il 2020 e di 190 milioni di euro per il 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del provvedimento hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del DPR n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all'allegato 1 del provvedimento. L'allegato si riferisce specificamente al settore delle attività di ristorazione. La finalità è sostenere gli operatori

dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal decreto-legge in esame per contenere la diffusione dell'epidemia « Covid-19 ». Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020. Essendo richiesta una partita attiva, questa non deve essere stata chiusa al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge.

In base al comma 2, il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto « Rilancio », convertito in legge n. 77/2020), che non abbiano restituito il predetto ristoro: al fine di rendere quanto più rapida possibile la corresponsione del contributo, la norma stabilisce che esso venga accreditato direttamente sul conto corrente bancario o postale dei soggetti beneficiari. Ricorda, al proposito, che l'articolo 25 del decreto «Rilancio» dispone il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto e il cui ammontare di fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. La misura del contributo è ottenuta applicando percentuali variabili in relazione al fatturato e il contributo spetta in ogni caso per un valore minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il comma 3 prevede che l'ammontare del contributo è pari al contributo già erogato ai sensi del predetto articolo 25 del decreto « Rilancio », mentre, secondo il comma 4, in ogni caso, l'importo del contributo non può essere superiore a euro 150.000.

Il comma 5 rende applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020. Ricorda, brevemente, che ai sensi del citato comma 7, il contributo non

concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, base imponibile dell'I-RAP ai sensi del decreto legislativo n. 446 del 1997. I predetti commi 8, 9 e 10 indicano le modalità per ottenere il contributo a fondo perduto. Ai sensi del comma 11, il contributo a fondo perduto è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario. Il comma 12 disciplina l'attività di controllo dei dati, recupero dei contributi non spettanti e relativa sanzione. Il comma 13 stabilisce che, qualora successivamente all'erogazione del contributo, l'attività d'impresa o di lavoro autonomo cessi o le società e gli altri enti percettori cessino l'attività, il soggetto firmatario dell'istanza è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi istruttori dell'amministrazione finanziaria: in questi casi, l'eventuale atto di recupero di cui al comma 12 è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell'istanza. Il comma 14, infine, dispone che, nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l'articolo 316-ter del codice penale (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato).

Il comma 6 subordina l'applicazione delle disposizioni dell'articolo all'esame al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », e successive modifiche che stabilisce, infatti, che tra le misure adottate in sede europea a sostegno dell'economia dell'Unione europea e dei diversi Stati membri, duramente colpiti dalla crisi, rientra l'adozione di norme maggiormente flessibili in materia di aiuti di Stato.

Il comma 7 reca la copertura dei relativi oneri, pari a 455 milioni di euro per il 2020 e di 190 milioni di euro per il 2021, ai quali si provvede a valere sul Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 149 del 2020, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge. n. 154 del 2020.

L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore del provvedimento nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Martina NARDI (PD), presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara con-

cluso l'esame preliminare del provvedimento e avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, il termine per la presentazione di eventuali proposte emendative riferite al provvedimento in esame è fissato al prossimo giovedì 7 gennaio 2021 alle ore 12. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.50.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il	_
triennio 2021-2023. C. 2790-bis-A Governo (Seguito dell'esame e conclusione)	1
ALLEGATO 1 (Proposte emendative dei Relatori)	12
ALLEGATO 2 (Documentazione depositata dal Governo)	21
COMITATO DEI NOVE:	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. C. 2790-bis-A/R Governo	11

SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 dicembre 2020. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Intervengono i viceministri dell'economia e delle finanze Laura Castelli e Antonio Misiani.

La seduta comincia alle 9.25.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

C. 2790-bis-A Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 dicembre 2020.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che l'Assemblea ha deliberato il rinvio in Commissione del provvedimento al fine di consentire un riesame di alcune disposizioni che presentano profili problematici dal punto di vista finanziario. Si tratta, in particolare, delle disposizioni contenute nei commi 50, 79, 131, 143, da 173 a 176, 178, 195, 209, 213, 227, da 256 a 259, da 286 a 288, 294, 296, 346, 349, 405, 419, 425, 452, 464, 471, 495, 496,

541, 582, 598, 614, 622, 690, 701, 704, 714, 720, 722, 723, 781, 801, 808, 818, commi da 864 a 866, 870, commi da 901 a 904, 905, 906 e 907, 919, 920, 972 e 973, 978 e 979, 980, 1034, 1087, commi da 1118 a 1120, 1133, 1134 e 1141 dell'articolo 1, nonché nella Tabella A.

Avverte che è in distribuzione un fascicolo contenente le proposte emendative dei relatori (vedi allegato 1) che recepiscono alcuni rilievi contenuti nelle note della Ragioneria generale dello Stato, trasmesse dal Governo, che evidenziano profili problematici delle disposizioni recate dal provvedimento in esame (vedi allegato 2).

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA). intervenendo in merito all'emendamento 1.21 dei relatori chiede al Governo e ai relatori di chiarire le ragioni per cui si ritiene che la disposizione relativa alle residenze sanitarie per anziani, approvata nel corso dell'esame in sede referente, comporti nuovi o maggiori oneri. In proposito, segnala che le relative risorse finanziare sono già disponibili a legislazione vigente e che l'articolo 19-ter del decreto-legge « Ristori » contiene una disposizione analoga per il 2020. Chiede, pertanto, ai relatori e al Governo di verificare attentamente la questione anche al fine di dare attuazione a una norma necessaria per la programmazione del sistema dell'assistenza sociosanitaria, che è volto a tutelare i soggetti più deboli.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA), nel concordare con l'onorevole Comaroli e intervenendo sull'emendamento 1.21 dei relatori, non comprende quali siano i maggiori oneri recati dalla norma introdotta dagli identici articoli aggiuntivi Carnevali 84.07 e Comaroli 84.09 approvati dalla Commissione. Piuttosto, riscontra che potrebbero crearsi maggiori oneri qualora tale norma non venisse applicata, poiché la chiusura di numerose residenze sanitarie per anziani costringerebbe le regioni a cercare nuove soluzioni. Al limite, pur ritenendolo ultroneo, suggerisce di riformulare la norma prevedendo il rispetto delle condizioni finanziarie da parte del sistema sociosanitario o prevedendo una sorta di rendicontazione sugli oneri.

Beatrice LORENZIN (PD), nel ritenere estremamente importante la disposizione introdotta dagli identici articoli aggiuntivi Carnevali 84.07 e Comaroli 84.09 approvati dalla Commissione, chiede ai relatori e al Governo di trovare una nuova formulazione al fine di mantenere il contenuto dei medesimi articoli aggiuntivi nel testo della legge di bilancio.

Virginia VILLANI (M5S) rileva che la disposizione introdotta con l'emendamento Casa 165.63, in materia di procedure selettive per l'accesso in ruolo su posto di sostegno dei soggetti in possesso del relativo titolo di specializzazione, non comporta ulteriori oneri per la finanza pubblica poiché i posti messi a bando, la cui spesa risulta coperta a legislazione vigente, sono superiori rispetto ai candidati che hanno superato la relativa prova.

Teresa MANZO (M5S) chiede alla presidenza chiarimenti rispetto al fatto che non sono presenti nel fascicolo dei relatori proposte emendative che recepiscono le osservazioni della Ragioneria generale dello Stato rispetto all'articolo aggiuntivo Sut 12.0106.

Gian Pietro DAL MORO (PD) chiede alla presidenza di chiarire la modalità con cui è stato elaborato il fascicolo degli emendamenti dei relatori. A suo avviso, infatti, le osservazioni della Ragioneria generale dello Stato che non sono state tradotte in proposte emendative devono considerarsi non accolte o già risolte e i testi a cui sono riferite confermati.

Fabio MELILLI, presidente, replicando all'onorevole Manzo, fa presente che l'emendamento 1.51 dei relatori è volto a superare
l'osservazione della Ragioneria generale dello
Stato in merito all'articolo aggiuntivo Sut
12.0106 approvato nel corso dell'esame in
sede referente. Replicando all'onorevole Dal
Moro, chiarisce che i deputati intervenuti
stanno chiedendo spiegazioni in merito alla
presenza o meno tra le proposte emendative
dei relatori di determinate disposizioni rispetto alle quali la Ragioneria generale dello
Stato ha espresso contrarietà.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA), intervenendo sull'emendamento 1.25 dei relatori, ritiene che la disposizione introdotta dall'emendamento Gava 100.23, in materia di applicazione dell'aliquota ridotta di cui al punto 120 della Tabella A parte III ai servizi resi in ottemperanza dei contratti annuali o pluriennali di stanziamento, possa trovare copertura finanziaria utilizzando le maggiori risorse che, in base alle osservazioni della Ragioneria generale dello Stato, genera la disposizione relativa al cosiddetto « bonus mobili ».

Gian Pietro DAL MORO (PD), evidenziando che persistono ancora alcune incomprensioni, insiste nel chiedere alla presidenza che si faccia chiarezza sulla circostanza che le disposizioni introdotte nel testo mediante le proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente e non modificate dalle proposte emendative dei relatori testé distribuite non sono oggetto di modifica.

Ubaldo PAGANO (PD), associandosi all'onorevole Dal Moro sulla necessità che vi sia chiarezza, rileva che i deputati intervenuti stanno sottoponendo all'attenzione della presidenza, al fine di trovare una possibile copertura finanziaria o per chiarire l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, casi di proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente rispetto alle quali la Ragioneria generale dello Stato ha avanzato una proposta di stralcio.

Stefano FASSINA (LEU), relatore, chiarisce che le osservazioni contenute nella nota inviata dalla Ragioneria generale dello Stato nella giornata di ieri sono state trasformate in proposte emendative dei relatori.

Gian Pietro DAL MORO (PD) insiste affinché sul punto vi sia maggiore chiarezza.

Fabio MELILLI, presidente, sospende brevemente la seduta al fine di chiarire la questione sollevata dall'onorevole Dal Moro e di valutare alcune proposte di riformulazione degli emendamenti testé presentati dai relatori.

La seduta, sospesa alle 9.45, riprende alle 10.05.

Stefano FASSINA (LEU), *relatore*, anche a nome della relatrice Faro, raccomanda l'approvazione di tutte le proposte emendative dei relatori testé presentate.

La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere favorevole su tutte le proposte emendative dei relatori testé presentate.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9 dei relatori (vedi allegato 1).

Fabio MELILLI, *presidente*, dispone l'accantonamento degli emendamenti 1.10 e 1.11 dei relatori per consentire un'ulteriore riflessione sugli stessi.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19 e 1.20 dei relatori (vedi allegato 1).

Fabio MELILLI, *presidente*, dispone l'accantonamento degli emendamenti 1.21 e 1.22 dei relatori per consentire un'ulteriore riflessione sugli stessi.

Paolo RUSSO (FI), intervenendo sull'emendamento 1.22 dei relatori, segnala l'incongruenza di prevedere una copertura finanziaria in merito a una disposizione che prevede semplicemente la mobilità dei cittadini verso istituti di ricovero e cura presenti in altre regioni. In tale eventualità, comunque, ritiene sia più corretto fare riferimento alla spesa storica.

Vito DE FILIPPO (IV) auspica che si possa trovare una soluzione soddisfacente rispetto alla norma introdotta dall'articolo aggiuntivo 84.03 a sua prima firma, in materia di salvaguardia, eccellenza e libera scelta delle prestazioni sanitarie.

Stefano FASSINA (LEU), relatore, nel concordare con l'onorevole Paolo Russo rispetto alla necessità di fare riferimento alla spesa storica, fa presente che è in corso un confronto con il Governo per riformulare l'emendamento 1.22 dei relatori.

Fabio MELILLI, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento 1.23 dei relatori per consentire un'ulteriore riflessione sullo stesso.

La Commissione approva l'emendamento 1.24 dei relatori *(vedi allegato 1)*.

Fabio MELILLI, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento 1.25 dei relatori per consentire un'ulteriore riflessione sullo stesso.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.26 e 1.27 dei relatori (vedi allegato 1).

Giusi BARTOLOZZI (FI), intervenendo sull'emendamento 1.28 dei relatori, sottolinea che non risulta corretto prevedere che la Commissione paritetica elabori stime economiche e finanziarie poiché lo Statuto della regione Siciliana attribuisce a tale Commissione funzioni deliberanti.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.28, 1.29, 1.30 e 1.31 dei relatori (vedi allegato 1).

Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.32 dei relatori, volto a modificare una disposizione introdotta con il suo emendamento 130.094 approvato dalla Commissione, esprime soddisfazione poiché il recepimento dell'osservazione della Ragioneria dello Stato consente di chiarire l'urgenza dei lavori di messa in sicurezza della via Salaria.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37 e 1.38 dei relatori (vedi allegato 1).

Fabio MELILLI, *presidente*, dispone l'accantonamento degli emendamenti 1.39, 1.40 e 1.41 dei relatori.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50 e 1.51 dei relatori (vedi allegato 1).

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.52, 1.53, 1.54 e 1.55 dei relatori (vedi allegato 1).

Fabio MELILLI, *presidente*, sospende brevemente la seduta per un'ulteriore valutazione delle proposte emendative accantonate.

La seduta, sospesa alle 10.30, riprende alle 10.50.

Fabio MELILLI, *presidente*, comunica che si procederà all'esame delle proposte emendative accantonate.

Stefano FASSINA (LEU), relatore, propone una nuova formulazione dell'emendamento 1.10 dei relatori, di cui raccomanda l'approvazione (vedi allegato 1).

Il Viceministro Antonio MISIANI esprime parere favorevole sull'emendamento 1.10 dei relatori, come riformulato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.10, come riformulato, e 1.11 dei relatori (vedi allegato 1).

Stefano FASSINA (LEU), relatore, propone una nuova formulazione dell'emendamento 1.22 dei relatori, volta a modificare il comma 496 aggiungendo in fine le seguenti parole: « nonché di una spesa complessiva non superiore a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 ».

Paolo RUSSO (FI) suggerisce di modificare tale nuova formulazione dell'emendamento 1.22 al fine di precisare che si tratta « di un'ulteriore spesa annua complessiva non superiore a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 ».

Stefano FASSINA (LEU), relatore, recependo tale suggerimento, propone un'ulteriore nuova formulazione dell'emendamento 1.22 dei relatori, di cui raccomanda l'approvazione (vedi allegato 1).

Il Viceministro Antonio MISIANI esprime parere favorevole su tale ulteriore nuova formulazione.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.22, come riformulato, e 1.23 dei relatori (vedi allegato 1).

Stefano FASSINA (LEU), relatore, propone una nuova formulazione degli emendamenti 1.25 e 1.39 dei relatori, di cui raccomanda l'approvazione (vedi allegato 1).

Il Viceministro Antonio MISIANI esprime parere favorevole sulla nuova formulazione degli emendamenti 1.25 e 1.39 dei relatori. La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.25 e 1.39 dei relatori, come riformulati (vedi allegato 1).

Fabio MELILLI, *presidente*, sospende brevemente la seduta per un'ulteriore valutazione delle proposte emendative che rimangono da esaminare.

La seduta, sospesa alle 11.10, riprende alle 11.20.

Stefano FASSINA (LEU), relatore, propone una nuova formulazione dell'emendamento 1.21 dei relatori, di cui raccomanda l'approvazione (vedi allegato 1).

Il Viceministro Antonio MISIANI esprime parere favorevole su tale nuova formulazione.

La Commissione approva l'emendamento 1.21 dei relatori, come riformulato *(vedi allegato 1)*.

Fabio MELILLI, presidente, comunica che è in distribuzione l'emendamento 1.56 dei relatori (vedi allegato 1), con il quale il Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, viene incrementato di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, poiché le norme introdotte dall'emendamento Villani 165.59, a differenza di quanto previsto dalla medesima proposta emendativa, non determinano oneri che necessitano di copertura finanziaria.

Il Viceministro Antonio MISIANI esprime parere favorevole sull'emendamento 1.56 dei relatori.

La Commissione approva l'emendamento 1.56 dei relatori *(vedi allegato 1)*.

Stefano FASSINA (LEU), relatore, propone una nuova formulazione dell'emendamento 1.41 dei relatori, di cui raccomanda l'approvazione (vedi allegato 1). Fa presente che con tale nuova formulazione si provvede a ridurre di 30.000 euro a decorrere dall'anno 2021 il Fondo di cui all'articolo 1.

comma 200, della legge n. 190 del 2014, al fine di predisporre – ad integrazione della copertura di cui al comma 907, pari a euro 25.000 per l'anno 2021, operata mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge n. 39 del 2009 – la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 906 dell'articolo 1 del presente provvedimento, relativi all'anticipazione da parte dell'amministrazione competente delle spese sanitarie sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per cure relative a ferite e lesioni riportate nello svolgimento di servizi operativi e di supporto all'attività operativa.

Il Viceministro Antonio MISIANI esprime parere favorevole sull'emendamento 1.41 dei relatori, come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento 1.41, come riformulato (*vedi allegato 1*).

La Viceministra Laura CASTELLI fa presente che la Ragioneria generale dello Stato, in seguito ad un'ulteriore verifica, non ritiene più sussistenti i rilievi riguardanti il comma 905, recepiti con l'emendamento 1.40 dei relatori.

Stefano FASSINA (LEU), relatore, ritira quindi l'emendamento 1.40 dei relatori.

La Commissione delibera di conferire il mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

La seduta termina alle 11.35.

COMITATO DEI NOVE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

C. 2790-bis-A/R Governo.

Il Comitato si è riunito dalle 16.05 alle 16.10.

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (C. 2790-bis-A Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE DEI RELATORI

ART. 1

Al comma 50, capoverso comma 2-ter, sopprimere il secondo periodo.

1.1. I Relatori.

(Approvato)

Sopprimere il comma 79.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 1133;

al comma 1141, il Fondo è ridotto di 763.228 euro per l'anno 2021.

1.2. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 131, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.

1.3. I Relatori.

(Approvato)

Dopo il comma 143, aggiungere il seguente: 143-bis. All'attuazione dei commi da 140 a 143 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede con le risorse umane disponibili a legislazione vigente.

1.4. I Relatori.

(Approvato)

Sopprimere il comma 178.

1.5. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 195, sostituire le parole: presso la con le seguenti: nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della.

1.6. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 209, sostituire il capoverso Art. 1-bis.1 - (Misure a sostegno della liquidità delle imprese di medie dimensioni) con il seguente: Art. 1-bis.1 - (Misure a sostegno della liquidità delle imprese di medie dimensioni) - 1. A decorrere dal 1° marzo 2021 e fino al 30 giugno 2021, la società SACE S.p.A. rilascia le garanzie di cui all'articolo 1, alle medesime condizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), e per i medesimi importi massimi garantiti ivi previsti, tenuto conto dell'ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in favore di imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro-anno e non riconducibili alle categorie di imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della

Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese. Alle garanzie di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, lettera 1), 7 e 8, del presente decreto e si provvede ai sensi della procedura semplificata di cui al comma 6 del citato articolo 1. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo 1, i benefici accordati ai sensi del paragrafo 3.1 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 » non superano le soglie ivi previste, tenuto conto di eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società ha beneficiato ai sensi del medesimo paragrafo 3.1.

1.7. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 213, dopo le parole: dall'articolo 13 inserire le seguenti: , comma 1, lettera m),.

1.8. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 227, capoverso comma 3-bis, dopo le parole: suddetti soggetti inserire le seguenti: , ad esclusione delle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,.

1.9. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 256, apportare le seguenti modificazioni:

all'alinea, sostituire le parole da: non impegnata fino alla fine dell'alinea medesimo con le seguenti: non necessaria per le finalità di cui al predetto articolo 15, comma 2, lettera a), può essere utilizzata dai medesimi confidi anche:

sopprimere la lettera a);

alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad elevato rischio finanziario, purché la condizione di elevato rischio finanziario sia individuata attraverso criteri definiti in apposite convenzioni stipulate con istituti bancari e intermediari finanziari per l'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996, n. 108.

Conseguentemente, sopprimere il comma 257;

Conseguentemente, al comma 258, secondo periodo, sostituire le parole: può subordinare con la seguente: subordina;

Conseguentemente, sopprimere il comma 259.

1.10. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 286, dopo le parole: possono concedere inserire le seguenti: nell'anno 2021.

Conseguentemente, al comma 287, primo periodo, dopo le parole: legge 24 aprile 2020, n. 27 aggiungere le seguenti: , e comunque nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 1141 è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

1.11. I Relatori.

(Approvato)

Sopprimere il comma 294.

1.12. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 296, sostituire le parole: dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali con le seguenti: dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale.

1.13. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 346, sopprimere le parole: ferme restando, nei limiti definiti ai sensi del comma 348 del presente articolo, le salvaguardie ivi indicate,.

Conseguentemente:

al comma 347, sostituire le parole da: L'INPS provvede a pubblicare nel proprio sito internet fino alla fine del comma con le seguenti: L'INPS provvede a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande pervenute, quelle accolte e quelle respinte. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento, anche in via prospettica, dei limiti numerici e di spesa determinati ai sensi dei commi 346 e 348 del presente articolo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate a usufruire dei benefici previsti dai medesimi commi;

al comma 348, dopo le parole: di cui al comma 346 inserire le seguenti: , che in ogni caso non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2021,.

1.14. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 349, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: comma 5 con le seguenti: comma 5-bis;

alla lettera c), sostituire le parole: il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. » con le seguenti: dopo il comma 5, è inserito il seguente: « 5-bis. »;

dopo la lettera c), inserire la seguente: c-bis) al comma 6, le parole: « al comma 5 »

sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 5 e 5-bis »;

alla lettera d), dopo le parole: comma 7, inserire le seguenti: le parole: « dal comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « dai commi 5 e 5-bis » e.

1.15. I Relatori.

(Approvato)

Sopprimere il comma 405.

1.16. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 419, dopo le parole: sono disciplinate inserire le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,.

1.17. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 425, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e articolo 1, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma indicati nella tabella 2 allegata alla presente legge.

1.18. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 452, sostituire le parole: indicati nel regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, o nel regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, e da altra normativa dell'Unione europea applicabile con le seguenti: applicabili di cui alla direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, o al regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 5 aprile 2017, e ad altra normativa dell'Unione europea applicabile.

Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 1141 è ridotto di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

1.19. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 464, sostituire le parole: di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del medesimo contratto con le seguenti: di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro – triennio 2016-2018 relativo al personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale, di cui all'accordo del 21 maggio 2018;

Conseguentemente, al comma 471 sostituire le parole: eventualmente anche a seguito della fornitura da parte delle aziende sanitarie locali, secondo specifici accordi stipulati con le seguenti: subordinatamente alla stipulazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di specifici accordi.

1.20. I Relatori.

(Approvato)

Sostituire il comma 495 con il seguente:

495. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID19, hanno sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attività ordinarie possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2021 fino a un massimo del 90 per cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stipulati per l'anno 2021, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. Il predetto riconoscimento tiene conto, pertanto, sia delle attività ordinariamente erogate nel corso dell'anno 2021 di cui deve essere rendicontata l'effettiva produzione, sia, fino a concorrenza, del predetto limite massimo del 90 per cento del budget, di un contributo una tantum legato all'emergenza in corso ed erogato dalle regioni e province autonome nelle quali insiste la struttura destinataria di budget, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha sospeso le attività previste dai relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2021. Resta fermo il riconoscimento, nell'ambito del budget assegnato per l'anno 2021, in caso di produzione del volume di attività superiore al 90 per cento e fino a concorrenza del budget previsto negli accordi e contratti stipulati per l'anno 2021, come rendicontato dalla medesima struttura interessata.

1.21. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 496, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché di una ulteriore spesa complessiva annua non superiore a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. È corrispondentemente incrementato il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato a decorrere dall'anno 2021.

Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 1141 è ridotto di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

1.22. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 541, primo periodo, sostituire le parole: per l'anno 2021 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2021.

Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 1141 è ridotto di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

1.23. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 582, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ai componenti dell'Osservatorio non spettano indennità, compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese. Alle eventuali spese di funzionamento del predetto Osservatorio si provvede nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al secondo periodo.

1.24. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 1141, ridurre il Fondo di 12,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

1.25. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 614, apportare le seguenti modificazioni:

sopprimere le parole: a decorrere dall'anno 2021;

sostituire le parole: sono incrementate di 100 milioni di euro con le seguenti: sono incrementate per un importo di 100 milioni di euro che costituisce limite di spesa.

1.26. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 622, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: A tal fine è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2021.

1.27. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 690 sostituire le parole: determina, avvalendosi degli studi e delle analisi di amministrazioni ed enti statali e di quelli elaborati dalla medesima Regione, i costi derivanti dalla condizione di insularità con le seguenti: avvalendosi degli studi

e delle analisi di amministrazioni ed enti statali e di quelli elaborati dalla medesima Regione, elabora stime economiche e finanziarie sulla condizione di insularità della medesima Regione.

1.28. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 701 sopprimere le parole: , in deroga alle disposizioni degli articoli 6, 6-bis e 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I contratti di cui al presente comma sono destinati al supporto tecnico per il rispetto delle tempistiche previste per gli interventi, alla verifica da parte dei commissari delegati dell'andamento dei progetti nonché alla messa a terra degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico.

Conseguentemente, al comma 704 sostituire le parole: è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2021, da iscrivere in un apposito fondo da ripartire istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con le seguenti: è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di euro 35 milioni per l'anno 2021.

1.29. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 714, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 88,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Conseguentemente al comma 720, sopprimere le parole: per la successiva riassegnazione al fondo di cui al comma 715.

1.30. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 722 aggiungere in fine il seguente periodo: Ai relativi oneri, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

1.31. I Relatori.

(Approvato)

Sostituire il comma 723 con il seguente:

723. Nelle more dell'adeguamento a quattro corsie della piattaforma stradale e della messa in sicurezza della strada statale n. 4 - via Salaria nel tratto compreso tra il chilometro 56 e il chilometro 64, la società ANAS Spa è autorizzata a effettuare gli interventi urgenti di messa in sicurezza del tratto compreso tra il chilometro 58 e il chilometro 62, per l'importo di euro 2 milioni per l'anno 2021, utilizzando, a tale fine, le risorse già destinate, nell'ambito del contratto di programma, alla realizzazione del piano di potenziamento e riqualificazione della strada statale n. 4 - via Salaria tra il chilometro 56 e il chilometro 64.

1.32. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 781, sostituire le parole: sono concessi con le seguenti: è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dota- | guente periodo: Dall'attuazione del presente

zione di 5 milioni di euro per l'anno 2021, per concedere.

1.33. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 801, dopo le parole: nel limite delle stesse inserire le seguenti: nonché dei vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

1.34. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 808, sostituire i periodi dal secondo fino alla fine del comma medesimo con i seguenti: L'incremento del contributo spettante a ciascun ente è determinato in proporzione alle risorse assegnate a ciascun ente sulla base della tabella riportata nel citato comma 875 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019. Il contributo, unitamente a quello originario, è versato dall'anno 2021 dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Fermo restando quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario accerta in entrata la somma relativa al contributo attribuito e impegna in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al citato articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014, al lordo dell'importo del contributo stesso, provvedendo, per la quota riferita al contributo attribuito, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata.

1.35. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 818, aggiungere in fine il se-

comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1.36. I Relatori.

(Approvato)

Sostituire i commi da 864 a 866 con i seguenti:

864. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria, la vigente dotazione organica del Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è aumentata di 100 unità di personale appartenente all'Area III.

865. Per le medesime finalità di cui al comma 864, il Ministero della giustizia, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzato, nel triennio 2021-2023, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato un contingente di personale pari a 100 unità da inquadrare nell'Area III, fascia retributiva F1, del comparto Funzioni centrali.

866. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 864 e 865 è autorizzata la spesa di 1.167.216 euro per l'anno 2021 e di 4.668.861 euro annui a decorrere dall'anno 2022. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2021.

Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 1141 è ridotto di euro 29.630 per l'anno 2021 e di euro 118.519 annui a decorrere dall'anno 2022.

1.37. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 870, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per i Ministeri le predette somme sono conservate nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 44,53 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non

previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

1.38. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 904, sostituire le parole: e 2023 con le seguenti: , 2023 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024.

Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 1141 è ridotto di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024.

1.39. I Relatori.

(Approvato)

Sopprimere il comma 905.

1.40. I Relatori.

(Ritirato)

Al comma 1141, ridurre il Fondo di 30.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021.

1.41. I Relatori.

(Approvato)

Sostituire il comma 919 con il seguente:

919. A decorrere dall'anno 2021, le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 7,6 milioni di euro, al fine di riconoscere l'indennità di cui all'articolo 52, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, con le modalità ivi previste, al personale incaricato di comando di stazioni dell'organizzazione territoriale dell'Arma dei carabinieri, nel limite di spesa complessivo di 7,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2021.

Conseguentemente, al comma 920 sostituire la parola: valutati con le seguenti: pari a.

1.42. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 978, primo periodo, dopo le parole: a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 979.

1.43. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 980, capoverso 18-decies, primo periodo, sostituire le parole: al comma 18-novies con le seguenti: all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997 n. 449.

1.44. I Relatori.

(Approvato)

Sopprimere il comma 1034.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

> 2022: - 3.500.000; 2023: - 3.500.000.

1.45. I Relatori.

(Approvato)

Sostituire il comma 1087 con il seguente:

1087. Al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile, alle persone fisiche nonché ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, spetta un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addi-

zione di anidride carbonica alimentare E 290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale.

Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 1141 è ridotto di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

1.46. I Relatori.

(Approvato)

Sopprimere i commi da 1118 a 1120.

1.47. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 1141, incrementare il Fondo di 38,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 46,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

1.48. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 1141, incrementare il Fondo di 92 milioni di euro per l'anno 2022 e 138 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

1.49. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 1134, sostituire le parole: presso la con le seguenti: nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della.

1.50. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 1141, ridurre il Fondo di 400.000 euro per l'anno 2033.

1.51. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 1141, ridurre il Fondo di 11,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 17,6 milioni di euro per l'anno 2023, di 24 milioni di euro per l'anno 2024, di 30,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 36,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 43,1 milioni di euro per l'anno 2027, di 49,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 44,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

1.52. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 1141, incrementare il Fondo di 42,6 milioni di euro per l'anno 2032.

1.53. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 1141, ridurre il Fondo di 3,08 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

1.54. I Relatori.

(Approvato)

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021: + 2.000.000; 2022: + 800.000; 2023: + 1.300.000.

1.55. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 1141, incrementare il Fondo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

1.56. I Relatori.

(Approvato)

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (C. 2790-bis-A Governo).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

Ministero

Roma, 22 dicembre 2020

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO UFFICIO III

All' Ufficio Legislativo Economia

Ufficio Coordinamento Legislativo

e, p.c. All'Ufficio Legislativo Finanze

Prot. n. 242441

All.

OGGETTO: AC 2790-bis-A.

Si fa riferimento al provvedimento indicato in oggetto, trasmesso ai fini delle verifiche tecniche di competenza.

Al riguardo, si segnala quanto segue, elencando le criticità rilevate per tipologia.

STRALCIO PER CARENZA/INIDONEITA' DI COPERTURA

Emendamento 28.01

Agevolazioni fiscali per le imprese che avviano una nuova attività economica nelle zone economiche speciali istituite nel Mezzogiorno d'Italia. L'emendamento comporta oneri non coperti quantificati dal Dipartimento delle finanze come da tabella a seguire. Se ne chiede pertanto lo stralcio.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	dal 2029
IRES/IRPEF	0	-11,2	-17,6	-24,0	-30,3	-36,7	-43,1	-49,5	-44,7

In milioni di euro

Emendamento 29.07

Prevede che il credito di imposta sugli investimenti nelle ZES sia cedibile ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Si esprime **parere contrario** in quanto la possibilità di cessione del credito è suscettibile di comportare un'accelerazione nel processo di fruizione del credito di imposta medesimo e l'anticipata compensazione con debiti erariali o previdenziali, con conseguenti riflessi sui saldi di finanza pubblica e sul debito pubblico.

La cedibilità dei crediti di imposta, includendo il settore finanziario, è stata assentita solo per alcune misure selezionate nell'ambito dei provvedimenti COVID e per un periodo temporale limitato, come misura di sostegno di liquidità in un contesto di grave crisi. La proposta in questione amplia sul piano temporale la cedibilità dei crediti, senza peraltro limitarne l'uso da parte dei cessionari alla tempistica e alle modalità con le quali il credito sarebbe stato fruito dal primo beneficiario.

Emendamento 41.027

L'emendamento prevede l'estensione dell'ambito di operatività del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura e incremento dell'importo massimo per le operazioni senza il modello di valutazione del Fondo di garanzia per le PMI. Le predette misure richiedono il rifinanziamento dei fondi citati, con conseguenti oneri non quantificati e non coperti. Pertanto se ne chiede lo stralcio.

Emendamento 51.03

Comporta effetti finanziari negativi su indebitamento netto e fabbisogno per l'anno 2021 non quantificati né compensati in quanto dispone la spesa non programmata a legislazione vigente di residui peraltro non quantificati.

Emendamento 77.06/77.10

La proposta è diretta ad integrare il comma 2, lett. a) con la previsione di prorogare anche le disposizioni recate nell'art. 1, comma 7, del dl n. 34/2020 relative agli incarichi di lavoro autonomo per gli assistenti sociali mediante la possibilità di effettuare assunzioni anche con contratto di lavoro a tempo determinato.

Al riguardo nel segnalare che la proposta comporta nuovi e maggiori oneri non quantificati e non coperti tenuto conto che gli oneri inerenti la proroga delle disposizioni di cui all'articolo 77 sono stati stimati sulla base delle sole norme oggetto di proroga, si chiede, stante la non copertura della norma lo stralcio della stessa.

84.07-84.09 — Prevede che le regioni possano erogare per gli anni 2021 e 2022 un contributo speciale pari al 100 per cento del contratto o convenzione alle RSA e altre residenze sanitarie per disabili, per minori, per tossicodipendenti e per persone senza fissa dimora.

Parere contrario, comporta oneri privi di copertura. Rispetto ad analogo emendamento (poi stralciato dal DL n. 28 ottobre 2020, n. 137) l'erogazione di tale contributo non prevede alcuna rendicontazione dei costi da parte delle strutture ed inoltre è esteso fino all'anno 2022. Si evidenzia che di fatto la norma consente di erogare contributi al livello del 100% degli importi stabiliti nei contratti, per gli anni 2021 e 2022, alle strutture sanitarie anche in assenza di erogazione di prestazioni sanitarie, non essendo prevista alcuna rendicontazione di costi sostenuta dalla struttura. L'emendamento fa un generico rinvio a condizioni indicate dalla Giunta regionale, che peraltro comporterà un'attuazione differenziata tra le regioni. Il SSN potrebbe trovarsi a richiedere prestazioni assistenziali, non erogate in relazione alla proposta emendativa, per le quali dovrà sostenere un costo aggiuntivo.

Gli oneri non sono quantificabili, trattandosi di norma rivolta a numerose strutture assistenziali e applicabili in modo differenziato tra le regioni.

Emendamento 100.23

L'emendamento intende abrogare la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 32 del DL 133/2014 in materia di Marina Resort, aggiunta con l'articolo 100 del DL 104/2020 che impedisce

di applicare l'aliquota ridotta prevista al punto 120 della Tabella A parte III ai servizi resi in ottemperanza dei contratti annuali o pluriennali di stazionamento. La medesima modifica aveva sostituito il termine "turisti" con "diportisti".

La relazione tecnica del Dipartimento delle finanze stima che la riduzione dell'aliquota IVA dal 22% al 10% determina una perdita di gettito di circa 17,7 milioni di euro su base annua a decorrere dal 2021. Lo stesso prevede invece una copertura di soli 5 milioni di euro annui dal 2021.

Pertanto l'emendamento è privo della necessaria copertura finanziaria.

Inoltre, tale abrogazione risulta non compatibile con il diritto unionale. Con sentenza del 19 dicembre 2019, la Corte di Giustizia UE ha deciso la pregiudiziale C-715/18, sollevata dalla Corte di cassazione tedesca, indicando che "L'articolo 98, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l'allegato III, punto 12, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che l'aliquota ridotta d'imposta sul valore aggiunto, prevista in tale disposizione, per l'affitto di posti per campeggio e di posti per roulotte non è applicabile alla locazione di spazi di ormeggio per imbarcazioni." La Corte ha infatti ritenuto che "i servizi di affitto di posti per campeggio e di posti per roulotte, da un lato, e i servizi di locazione di spazi di ormeggio per imbarcazioni, dall'altro, assolvono funzioni diverse e, pertanto, non si trovano in situazione di concorrenza gli uni con gli altri".

Non ci sono elementi di valutazione per poter affermare che l'attuale formulazione sia idonea a superare le criticità della norma derivanti dalla citata sentenza.

Si osserva tuttavia che la modifica proposta risulterebbe sicuramente contraria all'interpretazione del punto 12 dell'allegato III della direttiva IVA resa dalla Corte con la sentenza citata.

Emendamento 159.04. NF

L'emendamento comporta oneri non quantificati e non coperti a decorrere.

Commi 1, 2 e 4 La proposta è volta ad istituire il centro di formazione territoriale di L'Aquila del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La norma è generica in quanto non offre gli elementi minimi utili a definire la struttura del Centro, né le sue specifiche finalità in rapporto alle altre strutture formative già esistenti. La relazione tecnica non fornisce gli elementi per verificare la quantificazione degli oneri - indicati in 5 mln per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 - destinati alla riconversione degli immobili esistenti e all'iallestimento di spazi per la didattica. Si rileva, inoltre, che la relazione tecnica pone a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio le spese di funzionamento, senza quantificarle e senza dare dimostrazione della sostenibilità finanziaria delle stesse. Le ulteriori attività afferenti all'implementazione della didattica e dell'attività amministrativa sono suscettibili di generare oneri relativi al personale, La RT invece, nel rappresentare che al Centro sarebbe destinato il personale già in servizio attraverso provvedimenti di organizzazione interna, non fornisce elementi atti a dimostrare l'attuabilità della proposta senza che si generino oneri.

Il Centro viene istituito senza una scadenza mentre la quantificazione degli oneri e la relativa copertura sono a termine evidenziando così oneri privi di copertura.

Comma 5 L'emendamento è volto, attraverso l'inserimento dell'articolo 1-bis (Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217) a modificare il comma 1 dell'art. 249 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, prevedendo che l'inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli elicotteristi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possa avvenire anche in soprannumero rispetto ai posti disponibili in organico. Viene previsto che fino all'assorbimento di tale soprannumero siano resi indisponibili, nella Tabella A allegata al citato D.lgs 217/2005, un numero finanziariamente

equivalente di posti nelle corrispondenti qualifiche del personale del ruolo dei vigili del fuoco e capisquadra e degli ispettori.

Al riguardo, si rileva che la misura indicata ai fini della compensazione finanziaria del previsto soprannumero agli organici - ovvero "l'indisponibilità di un numero finanziariamente equivalente di posti nei ruoli, rispettivamente, dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto e degli ispettori antincendio" - non è sufficiente ad escludere che dall'operazione derivino muovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. Infatti, il congelamento di tali posti di dotazione organica, rappresentando un costo solo potenziale per l'amministrazione, da solo non consente una compensazione finanziaria dell'operazione. Il meccanismo non produce effetto compensativo nel caso in cui le vacanze organiche nel ruolo superino i posti congelati, permanendo per l'amministrazione la possibilità di assumere. Pertanto, la disposizione deve prevedere una specifica copertura finanziaria.

Comma 6 Con riferimento alla possibilità che le spese sanitarie sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per cure relative a ferite e lesioni riportate nello svolgimento di servizi operativi e di supporto all'attività operativa siano anticipate dall'Amministrazione, nel rappresentare che si tratta di benefici che andrebbero riconosciuti nell'ambito della contrattazione e con essa finanziati, si rileva che la quantificazione degli oneri indicati in 25 mila non è dimostrata. Inoltre, l'onere deve essere coperto a decorrere dal 2021 e non per il solo 2021.

Emendamento 165.95 NF /165.91 NF

La riformulazione prevede che, per l'anno scolastico 2021/2022, nelle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possano essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome. Alle summenzionate istituzioni scolastiche autonome non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA); con decreto dell'Ufficio scolastico regionale competente il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche. E' autorizzata la spesa di 13,61 milioni di euro per l'anno 2021 e di 27.23 milioni di euro nell'anno 2022 a valere sul fondo di cui all'articolo 209.

Parere contrario. La proposta determina oneri di personale connessi all'incremento del numero di dirigenti scolastici e di direttori dei servizi generali ed amministrativi, la cui copertura, non verificabile, è solo per un anno scolastico e non per il periodo di assunzione a tempo indeterminato. Pertanto la norma determina oneri non quantificati e privi di copertura. Se ne chiede lo stralcio.

La relazione tecnica illustra che "non è possibile prevedere l'esatto numero delle istituzioni scolastiche che in base ai nuovi parametri non saranno più considerate sottodimensionate". Pertanto la stima degli oneri non è verificabile, anche in considerazione che la quantificazione dell'aumento degli istituti normodimensionati avviene applicando una percentuale per la cui individuazione non sono forniti elementi. Risulterebbero assunzioni di personale a tempo indeterminato a fronte di esigenze di un singolo anno scolastico, con un onere strutturale che si protrarrebbe nel tempo e che non risulta quantificato in relazione tecnica. Infine, si determinerebbe un esubero di tale personale negli anni scolastici successivi in quanto lo stesso non avrebbe alcuna garanzia di essere riassorbito a seguito del passaggio delle scuole da normodimensionate a sottodimensionate.

Emendamento 200.04

Si esprime parere contrario per le seguenti motivazioni: 1) la proposta emendativa, facendo venir meno un sconto ex lege sui canoni di mercato corrisposti ad un soggetto non incluso nel perimetro S13 ISTAT delle AAPP, avrebbe sicuramente effetti di peggioramento dei saldi di finanza pubblica, per la cui quantificazione sarebbe necessario acquisire l'esatta indicazione degli immobili coinvolti; 2) la deroga prevista per le sole società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e relativamente agli immobili da esse acquisiti a seguito delle procedure di cui all'articolo 11-quinquies, creerebbe una disparità di trattamento rispetto ad altre fattispecie analoghe (si pensi, ad esempio, alla società Invimit in relazione agli immobili trasferiti ai fondi dalla stessa gestiti ai sensi dell'art. 33 del D.L. n. 98/2011).

Inoltre, a fronte del venir meno a livello strutturale le predette misure di contenimento, la copertura proposta dei relativi oneri è circoscritta ad un solo triennio.

L'emendamento comporta pertanto oneri non quantificati e non coperti.

STRALCIO PER CARENZA/INIDONEITA' DI RELAZIONE TECNICA

Emendamento 61.04

c.d. nona salvaguardia Parere contrario. Comporta maggiore spesa pensionistica (non sono "esodati", ma salvaguardati) con ulteriori e maggiori oneri non quantificati né coperti.

Non correttamente formulato e privo di adeguata Rt che si limita a quantificare gli effetti connessi a un limite numerico indicato in norma, senza fornire dimostrazione della congruità di tale limite in relazione alla platea dei soggetti potenzialmente interessati e ai dati in possesso dell'amministrazione.

In contrasto a Raccomandazioni UE 2019 e 2020 e foriero di precostituire richieste emulative a distanza di quattro anni dall'ultima operazione di salvaguardia, riaprendo termini (che pertanto si prestano naturalmente a proroghe successive) e creando nuovi bacini (attualmente insussistenti). In sostanza, dopo che si è chiusa la modalità delle salvaguardie (periodo transitorio), si traduce in una modalità di disapplicazione della riforma pensionistica in contrasto con Raccomandazioni Ue per accesso a RF.

Emendamento 72.022

In assenza di Relazione Tecnica, se ne chiede lo stralcio tenuto conto che, data l'obbligatorietà delle prestazioni previste dalla disposizione, l'onere indicato potrebbe non essere congruo rispetto alle effettive necessità.

<u>Emendamento 84.03</u> – Introduce disposizioni asistematiche per gli IRCCS, favorendo l'erogazione di prestazioni in favore di cittadini residenti in altre regioni, rispetto alla sede dell'IRCCS.

Comporta oneri privi di copertura, incrementa il fenomeno della mobilità sanitaria, e comunque in contrasto con quanto disposto dall'articolo 84 del DDLB 2021 che dispone che la mobilità sanitaria sia regolata tramite Accordi tra regioni. Peraltro, gli IRCCS, già godono di particolari tutele in tema di mobilità.

Emendamento 165.59

L'emendamento elimina la percentuale del 30% di idonei dei posti messi a concorso per singola regione, non prevedendo limiti all'inserimento in graduatoria degli idonei non vincitori.

Si esprime parere contrario e se ne chiede lo stralcio. Sarebbe necessario acquisire la relazione tecnica che dia dimostrazione della congruità dell'onere indicato anche considerando che le graduatorie senza limiti creano aspettative da parte degli idonei con conseguenti richieste onerose e verosimili contenziosi.

RIFORMULAZIONI NECESSARIE PER ESCLUDERE EFFETTI NEGATIVI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

Emendamento 10.0105

L'emendamento comporta maggiori oneri che necessitano la seguente riformulazione del comma 2-ter al fine di superare la criticità:

Art. 10-bis.

(Incentivi fiscali per il rientro in Italia dei lavoratori altamente qualificati)

2-ter. Le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 2 -bis sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I proventi del versamento delle somme derivanti dall'esercizio dell'opzione sono destinati al finanziamento del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST).

Emendamento 12.0106

Il "Conseguentemente" deve essere modificato come segue per correggere un errore materiale:

il fondo di cui all'articolo 209 è incrementato di 209,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 6,44 milioni di euro per l'anno 2028, di 9,74 milioni per l'anno 2029, di 18,64 milioni di euro per l'anno 2030, di 104,14 milioni di euro per l'anno 2031 e di 50,1 milioni di euro per l'anno 2032 e ridotto di 37,38 37,78 milioni di euro per l'anno 2033.

Emendamento 21.086

E' necessaria la seguente formulazione:

All'art. 21-bis aggiungere il seguente comma:

Art. 21-bis.

(Monitoraggio della produzione cerealicola e dell'acquisto di cereali e sfarinati a base di cereali)

5. All'attuazione del presente articolo il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede con le risorse umane disponibili a legislazione vigente.

Emendamento 12.34

La relazione tecnica del Dipartimento finanze stima i seguenti effetti finanziari differenziali derivanti dall'emendamento:

	2021	2022	2023	dal 2024 al 2031	2032	2033
Totale	6,0	-34,0	-33,2	-28,3	21,3	0,0

Pertanto occorre modificare il "conseguentemente" come riportato di seguito:

Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: «anno 2021» inserire le seguenti: , le parole: «10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «16.000 euro».

Conseguentemente:

il fondo di cui all'articolo 209 è incrementato di 6 milioni di euro per l'anno 2021 e di 21,3 milioni di euro per il 2032 ed è ridotto di 34 milioni di euro per l'anno 2022, 33,2 milioni di euro per l'anno 2023, 28,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031 e di 21,3 milioni di euro per il 2032.

Emendamento 35.046

Prevede che la compensazione tra crediti e debiti commerciali tra contribuenti residenti o stabiliti e risultanti da fatture elettroniche possa essere effettuata anche tramite una piattaforma telematica, a condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate.

Gli oneri sono posti pari a 10 milioni di euro per l'anno per la realizzazione della piattaforma.

Occorre una relazione tecnica dell'Agenzia delle entrate che attesti la congruità della quantificazione dell'onere per la realizzazione della piattaforma ed attesti che agli oneri di funzionamento, che sarebbero a decorrere dal 2021 e non sono previsti nella proposta, possa fare fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente. La medesima Agenzia deve attestare l'effettiva realizzabilità della proposta e verificare se la definizione di "contribuenti residenti o stabiliti" sia congrua.

Relativamente a tale definizione, al fine di escludere oneri per la finanza pubblica derivanti dalle compensazioni, la proposta deve essere formulata al fine di chiarire che detta compensazione non riguarda anche i debiti e crediti verso le pubbliche amministrazioni, ma solo rapporti tra soggetti privati.

In mancanza di tali elementi la proposta non può avere ulteriore corso.

A seguire una possibile riformulazione del comma 1 che risolve in parte le criticità sopra riportate:

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-his

(Compensazioni multilaterali di crediti e debiti commerciali risultanti da fatture elettroniche)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti residenti o stabiliti una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali fra i suddetti soggetti, ad esclusione delle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. e risultanti da fatture

elettroniche emesse ai sensi dell'articolo 1. La compensazione effettuata mediante piattaforma telematica produce i medesimi effetti dell'estinzione dell'obbligazione ai sensi della Sezione III, Capo IV, Titolo I, del Libro Quarto del codice civile, fino a concorrenza dello stesso valore e a condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il registro delle imprese. Nei confronti del debito originario insoluto si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali».

- 2. L'individuazione delle modalità attuative e delle condizioni di servizio di cui al comma 1 è demandata a un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.
- 3. Ai fini dall'adeguamento della piattaforma di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 5 milioni per l'anno 2021.

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209, è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2021.

Emendamento 35.067

La disposizione appare priva di copertura finanziaria nella parte in cui estende l'operatività di tutto l'articolo 13 (non limitandosi al comma 1, lettera m) alle specifiche categorie di beneficiari da essa indicati, aprendo peraltro al rischio di possibili contenziosi da parte di altre categorie di potenziali beneficiari che risulterebbero ingiustificatamente discriminate.

Per tali motivi, si propone di integrare la formulazione nei termini seguenti:

Art. 35-bis.

(Fondo di garanzia in favore delle società finanziarie e di assicurazione)

1. Le società di agenti in attività finanziaria, le società di mediazione creditizia e le società disciplinate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, identificate dal codice ATECO K 66.21.00, accedono fino al 30 giugno 2021 ai benefici previsti dall'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dall'articolo 13, comma 1, lettera m) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in materia di Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Si evidenzia comunque che il Dipartimento del tesoro ha espresso parere contrario in quanto la proposta rappresenta un'inutile duplicazione delle previsioni di cui all'articolo 56, DL n. 18/2020 e dell'art. 13, comma 1, lettera m), DL n. 23/2020 che già ammette al beneficio di cui alla lettera m) i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, di associazioni professionali e di società tra professionisti nonché di persone fisiche esercenti attività di cui alla sezione K del codice ATECO.

Emendamento 35.28

Si rende necessaria una riformulazione del comma 1 dell'art. 1-bis.1 al fine di disinnescare possibili profili di incompatibilità della previsione con il quadro di regolazione, ordinario e derogatorio (il Temporary Framework) in materia di aiuti di Stato sotto forma di garanzie.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Dopo l'articolo 1-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis.1 – (Misure a sostegno della liquidità delle imprese di medie dimensioni) – 1. A decorrere dal 1º marzo 2021, le imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro anno rilevate per l'anno 2019, possono richiedere di accedere alle garanzie di cui all'articolo 1, che sono concesse a titolo gratuito fino alla copertura del 90 per cento del finanziamento e per un importo massimo garantito fino a cinque milioni di curo, o inferiore, tenuto conto dell'ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Alle garanzie concesse in conformità al presente comma non si applicano le condizioni previste dall'articolo 1, comma 2, lettere i), l), m) e m-bis). Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1, i benefici accordati ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione curopea del 19 marzo 2020 recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID 19" non superano le soglie ivi previste, tenuto conto di eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società ha beneficiato ai sensi del medesimo paragrafo 3.1.

1. Dal 1º marzo 2021 e fino al 30 giugno 2021, SACE S.p.A. rilascia le garanzie di cui all'articolo 1, alle medesime condizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c) e per i medesimi importi massimi garantiti ivi previsti, tenuto conto dell'ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in favore di imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro-anno e non riconducibili alle categorie di imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese. Alle garanzie di cui al presente comma non si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera l), comma 7 e comma 8) e si provvede ai sensi della procedura semplificata di cui al comma 6 del citato articolo 1. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1, i benefici accordati ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" non superano le soglie ivi previste, tenuto conto di eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società ha beneficiato ai sensi del medesimo paragrafo 3.1.».

Emendamenti 44.035, *44.07, *44.04., *44.01

La relazione tecnica del Dipartimento finanze stima i seguenti effetti finanziari differenziali derivanti dall'emendamento:

	2021	2022	2023
Totale	-3,0	-4,2	-3,7

Pertanto si rende necessario all'ineare la copertura al predetto come di seguito indicato:

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021: 5.000:000; 2022: 5.000:000; 2023: 5.000:000.

> 2021: -3.000.000 2022: -4.200.000 2023: -3.700.000;

Emendamento 52.012 – Sulla base di RT del Ministero del lavoro va stralciato il comma 3 in quanto privo di copertura. L'emendamento, al comma 3, prevede la proroga dei contratti a tempo determinato stipulati dalla sola regione Calabria, fino al 31.03.2021, comportando oneri che risultano pari a 7,5 milioni di euro. Al riguardo, si fa presente che non risulta possibile coprire tali oneri a valere sul Fondo Sociale per Occupazione e Formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del Decreto legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in quanto lo stesso non presenta la necessaria disponibilità finanziaria.

Emendamento 52.023

E' necessaria la modifica seguente al fine di evitare oneri non quantificati e non coperti.

Art. 52-bis.

(Disposizioni in materia di lavoratori socialmente utili)

1. All'articolo 1, comma 495, legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto il seguente periodo: «I lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi dell'articolo 4, commi 6 e 21 e dell'articolo 9, comma 25, punto b) del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, possono essere assunti dalle pubbliche amministrazioni che ne erano utilizzatrici a quella data, a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, per il solo anno 2021 in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica, e al piano di fabbisogno del personale e-ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui all'articolo 1, comma 497, primo periodo, legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

Emendamento 62.19

È necessaria la seguente riformulazione in quanto l'emendamento comporta allo stato ulteriori oneri non coperti.

Art. 62 (Contratto di espansione interprofessionale)

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti

- modificazioni:
- a) al comma 1, le parole: «2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2019, 2020 e 2021, salvo quanto previsto al comma 1-bis»;
- b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Esclusivamente per il 2021, il limite minimo di unità lavorative in organico di cui al comma 1 non può essere inferiore a 500 unità, e, limitatamente agli effetti di cui al comma 5-bis a 250 unità, calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabile con un'unica finalità produttiva o di servizi»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente dopo il comma 5 è inscrito il seguente:

«5-bis Per i lavoratori che si trovino a non più di sessanta mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o della pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, il datore di lavoro riconosce per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un'indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, come determinato dall'INPS. Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto. Per l'intero periodo di spettanza teorica della NASpI al lavoratore, il versamento a carico del datore di lavoro per l'indennità mensile è ridotto di un importo equivalente alla somma della prestazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e il versamento a carico del datore di lavoro per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata è ridotto di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa di cui all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 2015, fermi restando in ogni caso i criteri di computo della contribuzione figurativa. Per le imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che attuino piani di riorganizzazione o di ristrutturazione di particolare rilevanza strategica, in linea con i programmi europei, e che, all'atto dell'indicazione del numero dei lavoratori da assumere ai sensi della lettera a) del comma 2, si impegnino ad effettuare almeno una assunzione per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il consenso ai sensi del presente comma, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro, di cui al precedente capoverso, opera per ulteriori dodici mesi, per un importo calcolato sulla base dell'ultima mensilità di spettanza teorica della prestazione NASpI al lavoratore. Allo scopo di dare attuazione al contratto di cui al comma 1, il datore di lavoro interessato presenta apposita domanda all'INPS, accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi. Il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa. In ogni caso, in assenza del versamento mensile di cui al presente comma, l'INPS è tenuto a non erogare le prestazioni. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 117,2 milioni di euro per l'anno 2021, 132,6 milioni di euro per l'anno 2022, 40,7 milioni di euro per l'anno 2023 e 3,7 milioni per l'anno 2024. Se nel corso della procedura di consultazione di cui al comma 1 emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non può procedere alla sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente non può prendere in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici di cui al presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze;

d) al comma 6 le parole "comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "commi 5 e 5-bis";

e) al comma 7, le parole "comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "commi 5 e 5-bis" e le parole: «e di 31,8 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, di 31,8 milioni di euro per l'anno 2020, di 101 milioni di euro per l'anno 2021 e di 102 milioni di euro per l'anno 2022».

75.020 – Al comma 2 dopo le parole "sono disciplinate" inserire le parole "senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

Emendamento 80.034

Trattamento IVA per cessioni di vaccini COVID-19 e kit diagnostici. L'emendamento comporta oneri privi di copertura derivanti da una perdita di gettito IVA valutabile in 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Si propone la seguente riformulazione della copertura insieme alla riformulazione del comma 1 come segnalata anche dal Dipartimento delle finanze:

Dopo l'articolo 80, è aggiunto il seguente:

Art. 80-bis

(Trattamento IVA per cessioni di vaccini COVID-19 e kit diagnostici)

- 1. In deroga all'articolo 124, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 che presentano i requisiti applicabili di cui alla direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o al regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio e ad altra normativa dell'Unione applicabile i requisiti indicati nel regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, o del Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio e da altra normativa dell'Unione applicabile e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detta strumentazione sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fino al 31 dicembre 2022.
- 2. In deroga al numero 114) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di vaccini contro il COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dal 20 dicembre 2020 fino al 31 dicembre 2022.

Conseguentemente ridurre il fondo di cui all'articolo 209 di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Emendamento 80.036

Al comma 8 è necessario il richiamo al CCNNL corretto riferito al Comparto sanità.

Con riferimento alla formulazione del <u>comma 15</u> e ai possibili effetti onerosi non coperti che potrebbero derivare dalla stipula di nuovi e specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie ai fini della somministrazione dei vaccini da parte delle farmacie e dalla eventuale messa a disposizione delle Asl di personale, è necessaria, stante la mancata indicazione di specifica copertura, la seguente riformulazione in assenza della quale il predetto comma va stralciato.

8. Qualora il numero dei professionisti sanitari di cui ai commi 3 e 6 non risulti sufficiente a soddisfare le esigenze di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 in tutto il territorio nazionale, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 100 milioni di euro di cui al comma 11, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità – triennio 2016-2018, di cui all'accordo 19 dicembre 2019, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo contratto, in deroga alla contrattazione, è aumentata da 60 euro a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nonché, per il personale infermieristico e per gli assistenti sanitari, alle prestazioni aggiuntive di cui

all'articolo 6, comma 1, lettera d), del CCNL triennio 2016-2018 relativo al personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale di cui all'accordo del 21 maggio 2018 del medesimo contratto, con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. I predetti incrementi operano solo con riferimento alle prestazioni aggiuntive rese e rendicontate per le attività previste dai commi da 1 a 11, restando fermi i valori tariffari vigenti per le restanti attività.

15. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettere b) e c), della legge 18 giugno 2009, n. 69, e dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, e tenuto conto delle recenti iniziative attuate nei Paesi appartenenti all'Unione europea finalizzate alla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, è consentita, in via sperimentale, per l'anno 2021, la somministrazione di vaccini nelle farmacie aperte al pubblico sotto la supervisione di medici assistiti, se necessario, da infermieri o da personale sanitario opportunamente formato, eventualmente anche a seguito della fornitura da parte delle aziende sanitarie locali, subordinatamente alla stipula, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, secondo-di specifici accordi stipulati con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale.

Emendamento 82.2

L'emendamento comporta oneri, come risulta dalla relazione tecnica del Dipartimento delle finanze valutati in 3,08 milioni di euro per ciascuno degli anni pertanto è necessari, alla fine dell'emendamento, la seguente integrazione:

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 3,08 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2023.

Emendamento 89.029

La copertura dell'emendamento va corretto. Il credito d'imposta, proveniente dalle donazioni per borse di studio, rappresenta un onere di natura corrente. La copertura va reperita sulla tebella A del Ministero dell'università.

Conseguentemente alla Tabella **B** A, voce Ministero dell'Università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni

2022: -500.000 2023: -500.000

Emendamento 90.47, 90.42

In ordine all'emendamento approvato si segnala quanto segue, tenuto conto che le risorse individuate non sono sufficienti alla copertura dell'onere:

- comma 1-bis si evidenzia che trattandosi di disposizioni legislative concernenti il pubblico impiego ed in particolare, di misure per la stabilizzazione del personale, da esse deriva un onere a regime per il quale è richiesta idonea copertura finanziaria, oltre ad un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate al comparto di riferimento; di contro, la proposta emendativa in esame prevede l'incremento del FOE per il solo anno 2021.
- comma 1-ter: si rappresenta che la disposizione risulta già approvata con l'emendamento **96.65-96.57**;
- comma 1-septies: comporta oneri per il 2022 e 2023, pari a 0,5 milioni di euro annui, privi della necessaria copertura finanziaria.

Pertanto, ai fini dell'ulteriore corso è necessaria la seguente riformulazione:

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di sostenere la competitività del sistema della ricerca italiano a livello internazionale, il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 25 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra gli enti pubblici di ricerca secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e-sono impiegate esclusivamente per l'assunzione di ricercafori negli enti pubblici di ricerca in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese connesse alle attività dei ricercatori stabilizzati.

1-ter. Al fine di consentire anche alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e corcutica (AFAM) di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti disabili di cui all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento, nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento, a decorrere dall'anno accademico 2020/2021, i fondi per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e corcutica sono incrementati di 1 milione di curo annui a decorrere dall'anno 2021, ripartiti tra le varie istituzioni in rapporto al numero complessivo degli studenti disabili iscritti presso le stesse istituzioni, prevedendo anche l'inserimento di una figura di tutor accademico esperto in didattica musicale inclusiva e appositamente formato.

1-quater.ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 273, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2021, di 2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

1-quinquies.quater. Al fine di consentire la pubblicazione e la distribuzione del Rapporto annuale sulla situazione sociale del Paese è autorizzato un contributo di 300.000 euro per l'anno 2021 a favore della Fondazione Centro studi investimenti sociali – CENSIS.

1-sexies. quinquies. All'articolo 1, comma 381, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «750.000 euro per l'anno 2020» sono inserite le seguenti «e di 500.000 euro per l'anno 2021».

1-septies. sexies. Al fine di accelerare e di riqualificare la spesa per investimenti attraverso azioni di supporto tecnico alle amministrazioni comunali, le risorse di cui all'articolo 57, comma 2-novies, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono incrementate di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 in favore della Fondazione IFEL – Istituto per la finanza e l'economia locale, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

1-octies septies. Al fine di favorire la crescita e lo sviluppo sostenibile delle aree interne e marginali italiane, con particolare riguardo alle aree montane, e di contribuire al conseguimento degli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale e di equi rapporti sociali tra tutti i residenti nel territorio nazionale, l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani supporta gli enti locali, compresi in tali aree, con attività di studi, ricerche e formazione anche ai fini

dell'accesso ai fondi europei. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021 in favore dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani.

Conseguentemente:

il fondo di cui all'articolo 207 è ridotto di 25 milioni di euro per l'anno 2021;

il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 3,8 2,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 3,9 2,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 4,0 3,5 milioni per l'anno 2023 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Emendamento 96.043. NF

L'emendamento è suscettibile di comportare oneri. Pertanto, è necessaria riformulazione.

Art. 96-bis.

(Osservatorio nazionale per il patrimonio immateriale dell'UNESCO)

1. In ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure restrittive adottate e allo scopo di razionalizzare gli interventi e le attività di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito, presso il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, l'Osservatorio nazionale per il patrimonio immateriale dell'UNESCO. A tale fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano indennità, compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese. Alle eventuali spese di funzionamento del predetto Osservatorio si provvede nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al periodo precedente.

Emendamento 101.014.

E' necessaria la seguente riformulazione Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente: Art. 101-bis. (Bonus TV 4.0)

1. allo scopo di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie dvb-t2 e favorire il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti, attraverso il riciclo in ottica di tutela ambientale e di economia circolare di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, a decorrere dall'annualità-2021 il contributo di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è esteso all'acquisto e allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva. per l'esercizio finanziario 2021 le risorse di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate per un importo di 100 milioni di euro che costituisce limite di spesa.

Emendamento 125.8

Al fine di evitare il rischio che la determinazione dei costi derivanti dalla condizione di insularità della Regione Siciliana possa determinare maggiori oneri allo Stato non quantificabili e privi di copertura finanziaria, si rappresenta la necessità di riformulare il comma 2-bis.

2-bis. Entro il 30 giugno 2021, in attuazione del principio di leale collaborazione, la Commissione paritetica per l'attuazione dello statuto della regione Sicilia*na* determina, avvalendosi degli studi e delle analisi di amministrazioni ed enti statali e di quelli elaborati dalla medesima regione, elabora stime economiche e finanziarie sulla condizione di insularità della Regione.

Emendamento 128.06

Il comma 1 comporta oneri su indebitamento netto e fabbisogno non compensati per 88 milioni di euro per l'anno 2021.

Inoltre, al comma 7 deve essere eliminata la previsione della riassegnazione delle somme oggetto di restituzione, in quanto comporta oneri in termini di fabbisogno e di indebitamento netto sull'anno 2022, in considerazione del versamento all'entrata nel dicembre 2021.

Pertanto l'emendamento deve essere riformulato per i commi 1 e 7 come segue:

Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.
(Misure a sostegno del settore aeroportuale)

- 1. Al fine di mitigare gli effetti economici sull'intero settore aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016, si applicano anche in relazione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui all'articolo 54, comma 2, della presente legge, richiesti dalle imprese di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Agli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 88,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
- 7. Nelle more del perfezionamento della procedura di autorizzazione di cui al comma 6, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a erogare, a titolo di anticipazione, un importo non superiore a 315 milioni di euro alle imprese aventi i requisiti di cui al comma 2, lettera a) che ne facciano richiesta, nonché un importo non superiore a 35 milioni di euro alle imprese aventi i requisiti di cui al comma 2, lettera b) che ne facciano richiesta. L'anticipazione, comprensiva di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente alla data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, è restituita, entro il 15 dicembre 2021, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo di cui al comma 2, in caso di mancato perfezionamento della procedura di autorizzazione entro il termine del 30 novembre 2021. In caso di perfezionamento della procedura di autorizzazione con esito positivo, non si dà luogo alla restituzione dell'anticipazione né al pagamento degli interessi e l'importo resta acquisito definitivamente dai beneficiari.

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 207 è ridotto di 500 milioni di euro.

130.094 Messa in sicurezza SS4 Salaria. Poiché inoltre non risulta che agli interventi sulla SS Salaria tra il km 56 e il km 64 siano state assegnate risorse derivanti dal fondo di cui all'art. 1, c. 95 della legge n. 145/2018, si rende comunque necessaria la riformulazione del comma 2 nei seguenti termini:

2. Nelle more dell'adeguamento a quattro corsie della piattaforma stradale e di messa in sicurezza della S.S. 4 Via Salaria per i chilometri compresi tra il chilometro 56 e il chilometro 64, ANAS s.p.a. è autorizzata ad effettuare gli interventi urgenti di messa in sicurezza del tratto compreso tra il chilometro 58 e il chilometro 62, per l'importo di euro 2 milioni per l'anno 2021, utilizzando, a tal fine, le risorse già destinate, nell'ambito del Contratto di programma, alla realizzazione del piano di potenziamento e riqualificazione della S.S. 4 Via Salaria tra il chilometro 56 e il chilometro 64.

Emendamento 130.15

L'emendamento comporta oneri privi di copertura. È necessaria la seguente riformulazione:

1-bis. Al comma 4 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «entro il 29 dicembre 2020 e il versamento degli importi dovuti per l'anno 2020 e per gli anni precedenti dal concessionario subentrante della predetta infrastruttura ai sensi del comma 3 è effettuato entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2021 e il versamento degli importi dovuti per l'anno 2020 e per gli anni precedenti dal concessionario subentrante della predetta infrastruttura ai sensi del comma 3 è effettuato per il 50 per cento entro il 30 giugno 2021 e per il restante 50 per cento entro il 30 aprile 2022». Ai relativi oneri pari a 70 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede, mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il presente comma entra in vigore il giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge.

143.021 (Comuni sardi colpiti da alluvione 28 novembre 2020)

Ai fini dell'ulteriore corso, necessaria la seguente riformulazione in quanto non può essere il MEF a stabilire i requisiti di accesso e il riparto tra gli enti danneggiati, essendo specifica competenza della Protezione civile.

- 1. Al fine di fare fronte ai danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività economiche e produttive a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del 28 novembre 2020 che hanno colpito il territorio della regione Sardegna, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020 sono concessi, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021, contributi in favore dei soggetti pubblici e privati e delle attività economiche e produttive danneggiati.
- 2. Con ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il presidente della regione Sardegna, sono stabiliti i requisiti di accesso e i criteri di ripartizione dei contributi di cui al comma 1.

Emendamento 147.012 NF

L'emendamento non prevede la copertura integrale delle nuove spese di personale cui i comuni devono fare fronte per effetto delle nuove assunzioni, ma dispone unicamente l'erogazione di un contributo annuo forfettario standard (40.000 euro o 20.000 euro per unità) con la conseguente non

certezza della integrale copertura di tale spesa e conseguenti nuovi oneri di natura strutturale e permanente posti a carico dei comuni che determinano ulteriori criticità per il conseguimento degli equilibri di bilancio cui gli enti sono tenuti.

Inoltre, per quanto attiene le assunzioni di personale a tempo determinato, che risulterebbero essere previste atteso il richiamo alla deroga ai limiti finanziari previsti dall'art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010, l'emendamento non indica né il numero di unità da reclutare né la durata di tali rapporti a termine, con ciò determinando ulteriori criticità finanziaria a carico degli enti stessi.

Inoltre, si fa presente che tale richiesta di assunzioni a tempo determinato, nel creare nuovo precariato si pone in netta controtendenza anche con il recente monito della Commissione europea di preannunciata attivazione di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia in materia di precariato delle amministrazioni pubbliche. La proposta emendativa in materia di facoltà assunzionali deroga ai nuovi principi introdotti per i comuni dal legislatore con l'articolo 33, comma 2, del decreto legge n. 34/2019, basati sulla sostenibilità finanziaria a regime della spesa di personale.

Per quanto sopra è necessaria la riformulazione del comma 5 come segue:

5. Per le finalità di cui al comma 1, a valere sulle risorse di cui al comma 3 e nel limite delle stesse *e dei vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n.34*, i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Emendamento 148.06

Riformulare come segue

Art. 148-bis.

(Contributo a favore dei liberi consorzi e delle città metropolitane della Regione siciliana)

1. Il contributo di 80 milioni di euro riconosciuto a favore dei liberi consorzi e delle città metropolitane della Regione siciliana ai sensi dell'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aumentato a 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. L'incremento del contributo spettante a ciascun ente è determinato in proporzione alle risorse assegnate a ciascun ente sulla base della tabella riportata nel citato comma 875 dell'articolo 1 della legge n, 160 del 2019. Il contributo, unitamente a quello originario, è versato dall'anno 2021 dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Fermo restando quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario accerta in entrata la somma relativa al contributo attribuito e impegna in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al citato articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014, al lordo dell'importo del contributo stesso, provvedendo, per la quota riferita al contributo attribuito, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata. Il contributo spettante a ciascun ente è determinato in proporzione al concorso alla finanza pubblica di cuì all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto della riduzione della spesa di personale registrata da ciascun ente nel periodo dal 2014 al 2019, dei contributi ricevuti dalla Regione siciliana a valere sulla somma complessiva di 70 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 885, della legge 30 dicembre 2018,

n. 145, nonché degli importi non più dovuti di cui all'articolo 47 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come indicati nella tabella 2 allegata al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Il contributo di cui al secondo periodo è versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti. In considerazione di quanto disposto dal terzo periodo, ciascun ente beneficiario non iscrive nell'entrata le somme relative ai contributi attribuiti e iscrive nella spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al citato articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014, al netto di un importo corrispondente alla somma dei contributi stessi. A decorrere dall'anno 2022 ciascun ente beneficiario accerta nell'entrata le somme relative ai contributi attribuiti e impegna nella spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al citato articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014, al lordo del contributo stesso, provvedendo, per la quota riferita al contributo attribuito, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata.

152.5 (Servizio di trasporto passeggeri)

La disposizione prevede al comma 1-ter ulteriori funzioni agli ausiliari del traffico e personale ispettivo aziende di trasporto. Occorre che la disposizione venga integrata alla fine dal seguente inciso: "Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

Emendamento 159.71 NF

È necessaria la seguente formulazione:

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

7-bis. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria, la vigente dotazione organica del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è aumentata di complessive—100 unità di personale amministrativo non dirigenziale appartenente all'Arca III. con la qualifica di funzionario giuridico pedagogico. All'individuazione delle figure professionali si provvede ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

7-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 7-bis, Per la copertura della dotazione organica dell'amministrazione penitenziaria, come rideterminata ai sensi del comma 5-bis, il Ministero della giustizia, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzato, nel triennio 2021-2023, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato un-corrispondente-contingente di personale pari a 100 unità da inquadrare nell'Area terza, fascia retributiva F1 del Comparto Funzioni Centrali. non dirigenziale in deroga ai limiti delle facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria previste dalla normativa vigente.

7-quater. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai dei commi 7-bis e 7-ter è autorizzata la spesa nel limite di 1.167.216 1.137.586 euro per l'anno 2021 e di 4.668.861 4.550.342 euro annui a decorrere dall'anno 2022. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali necessarie all'attuazione dei medesimi commi 7-bis e 7-ter è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2021.

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di euro **2.167.216 2.137.586**-per l'anno 2021 e di euro **4.668.861 4.550.342** a decorrere dall'anno 2022.

EMENDAMENTO 159.73

Necessaria la seguente riformulazione del comma 8-quater per la copertura degli oneri recati dall'emendamento:

8-quater. In considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse destinate, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance ed alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo.

Per i ministeri le predette somme sono conservate nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 44,53 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189..

Emendamento 160.05

Ai sensi del richiamato articolo 52, comma 3, del DPR 164/2002, l'indennità di comando viene corrisposta "... per il personale che riveste funzioni e responsabilità corrispondenti al comando di singole unità o gruppi di unità navali, di cui all'articolo 10 della legge sulle indennità operative, ...", mediante l'individuazione "... dei titolari di comando con determinazione delle singole Amministrazioni interessate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze." In tale contesto normativo, l'individuazione delle figure la cui responsabilità è valutata corrispondente a quella del comando di unità navali ai sensi dell'articolo 10 della legge sulle indennità operative, deve avvenire in modo uniforme per tutte le amministrazioni coinvolte, appartenenti al comparto sicurezza difesa.

Per quanto sopra, ai sensi della richiamata normativa contrattuale, l'effetto dell'emendamento in esame (estensione delle figure corrispondenti) deve essere valutato, con relativa quantificazione degli oneri, anche per le analoghe figure di comandanti di stazione delle predette amministrazioni. Infatti, la eventuale estensione dovrà avvenire successivamente all'entrata in vigore della proposta in esame, mediante conseguente atto amministrativo. Si esprime pertanto parere contrario, in quanto la disposizione comporta oneri non quantificati e non coperti. È quindi necessaria la seguente riformulazione:

Dopo l'articolo 160, aggiungere il seguente:

Art. 160-bis.

1. Al fine di garantire la corresponsione dell'indennità di comando di cui all'articolo 52, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a tutto il personale dell'Arma dei carabinieri, impiegato in incarichi di comando di tenenze e stazioni dell'organizzazione

territoriale, a decorrere dal 2021, le rispettive risorse necessarie sono incrementate di euro 7,6 milioni.

A decorrere dall'anno 2021, le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, sono incrementate di 7,6 milioni di euro, al fine di riconoscere l'indennità di cui all'articolo 52, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, con le modalità ivi previste, al personale incaricato di comando di stazioni dell'organizzazione territoriale dell'Arma dei carabinieri, nel limite di spesa complessivo di 7,6 milioni annui decorrere dal 2021.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 7,6 milioni di euro valutati in 7,6 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Emendamento 165.63

Prevede che il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire procedure selettive, su base regionale, finalizzate all'accesso in ruolo su posto di sostegno dei soggetti in possesso del relativo titolo di specializzazione in deroga implicita alle procedure autorizzatorie. Le graduatorie sono integrate ogni due anni a seguito di nuova procedura. La norma determina oneri. Le graduatorie sono biennalmente alimentate in misura non coerente con le facoltà assunzionali autorizzate, determinando oneri non coperti e creando aspettative da parte degli idonei con conseguenti richieste onerose e verosimili contenziosi da controinteressati.

Si ritiene necessaria pertanto la seguente riformulazione del comma 18-decies evidenziando comunque che sarebbe opportuno eliminare anche il comma 18- undecies al fine di evitare meccanismi conflittuali fra i presenti in graduatoria.

18-decies. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire procedure selettive, su base regionale, finalizzate all'accesso in ruolo su posto di sostegno dei soggetti in possesso del relativo titolo di specializzazione conseguito ai sensi della normativa vigente, nei limiti assunzionali di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis della legge 27 dicembre 1997 n.449 al-comma 18-novies. La validità dei titoli conseguiti all'estero è subordinata alla piena validità del titolo nei Paesi ove è stato conseguito e al loro riconoscimento in Italia ai sensi della normativa vigente. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono disciplinati il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, la configurazione della prova ovvero delle prove concorsuali e la relativa griglia di valutazione, i titoli valutabili, la composizione delle commissioni giudicatrici e modalità e titoli per l'aggiornamento delle graduatorie. Il decreto fissa altresì il contributo di segreteria, in maniera tale da coprire integralmente la spesa di organizzazione ed espletamento della procedura.

Emendamento 165.7

Con riferimento alla lettera a) è necessario, al fine di evitare dubbi interpretativi con relativo oneroso contenzioso, che l'ultimo periodo del comma 5-septies sia coordinato con l'ultimo periodo del comma 5-sexies dell'art.58 del DL 69/2013. Necessaria la seguente integrazione:

dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 58, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, al comma 5-sexies è soppresso il decimo periodo e, dopo il comma 5-sexies, è aggiunto il seguente:

Emendamento 181.9

L'emendamento riporta erroneamente parte della copertura utilizzata per l'emendamento 63.033 approvato temporalmente precedentemente a questo emendamento. E' necessaria la seguente riformulazione del "Conseguentemente" al fine di superare la criticità:

Conseguentemente:

——— il fondo di cui all'articolo 207 della presente legge è ridotto di 68.489.928 curo per l'anno
2021;
il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 14 11.160.800 milioni di curo a decorrere
dall'anno 2021;
— alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:
——————————————————————————————————————

Emendamento 190.014

L'emendamento, approvato in Commissione e che non sembra essere stato inserito nel testo 2790bis-A, va riformulato come segue:

Art. 190-bis.

(Credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile)

- 1. Al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque potabili, ai privati alle persone fisiche nonché ai soggetti esercenti attività di somministrazione di cibi e bevande nonehé attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, spetta un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale ed e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro, per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare E 290, e miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.
- 2. Il credito d'imposta spetta nel limite complessivo di 5 milioni di euro rispettivamente per l'anno 2021 e 2022. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro

trenta giorni dalla data di entrata in vigore della **presente** legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.

3. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione della riduzione del consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico.

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

EMENDAMENTO 201,056

Riformulare aggiungendo in fine i seguenti periodi:

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 207 della presente legge è incrementato di 30,8 milioni di euro per l'anno 2021

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge è incrementato di 38,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 46,8 milioni di euro per l'anno 2023 e 46,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023

EMENDAMENTO 201.057

Riformulare come segue:

Art. 201-bis

1. Al comma 3 dell'articolo 39-terdecies del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «ad accisa in misura pari al venticinque per cento» sono sostituite dalle seguenti: «ad accisa in misura pari al trenta per cento dal 1° gennaio 2021, al trentacinque per cento dal 1° gennaio 2022 e al quaranta per cento dal 1° gennaio 2023».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 207 della presente legge è incrementato di 46 milioni di euro per l'anno 2021

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge è incrementato di 92 milioni di euro per l'anno 2022 e 138 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023

Emendamento 218.02

4. Ai fini della copertura è necessario eliminare il comma 3non essendo sufficiente la sola compensazione su fabbisogno e indebitamento netto.

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2021

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 3.500.000 2023: - 3.500.000

RIFORMULAZIONI NECESSARIE PER ALLINEAMENTO TRA COPERTURA E ONERE

Emendamento 13.015

Nel premettere che è stato approvato l'emendamento 119.039 a favore dell'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale e le proposte andrebbero portate a sistema, si rappresenta che la disposizione in esame - pur prevedendo il riconoscimento del contributo nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e fino ad esaurimento delle risorse, e un decreto MISE/MEF con il quale vengono definite le modalità di erogazione del contributo anche al fine del rispetto del limite di spesa - sembra attribuire un diritto soggettivo al pagamento del 40% delle spese sostenute per l'acquisto di veicoli nuovi elettrici rimaste a carico dell'acquirente prevedendo al comma 4 la possibilità di scostamenti e autorizzando il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora siano in procinto di verificarsi tali scostamenti, di apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Il comma 4 deve essere espunto. Inoltre, deve essere modificata la copertura in quanto sul fondo di cui all'articolo 207 non sussistono le necessarie disponibilità

Si propone pertanto la seguente riformulazione che utilizza le residue disponibilità del fondo di cui all'articolo 207 azzerandolo e per la restante parte prevede la riduzione del fondo di cui all'articolo 209:

Art. 13-bis.

(Contributo alle famiglie per l'acquisto di veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica).

- 3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e i termini per l'erogazione del contributo anche ai fini del rispetto del limite di spesa.
- 4. Qualora si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente ridurre il fondo di cui all'articolo 207 di 19.236.772 euro per l'anno 2021.

Conseguentemente ridurre il fondo di cui all'articolo 209 di 763.228 euro per l'anno 2021.

79.20- Eliminare le parole ", da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate,". In assenza di tale modifica la disposizione risulta inattuabile.

Emendamento 81.2

Si segnala un refuso, al comma 1 sostituire "8,5" con "7,85"

Emendamento 126.30

Al fine di evitare oneri non coperti è necessario riformulare come segue:

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico, compresi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e i soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile possono, sulla base della

ricognizione e del riparto di cui al comma 5-terquater, e nel limite delle risorse assegnate, fare ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, con durata non superiore al 31 dicembre 2021, di personale di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura degli interventi, in deroga alle-disposizioni di cui agli articoli 6, 6-bis e 7, del deereto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I contratti di cui al presente comma sono destinati al supporto tecnico per il rispetto delle tempistiche previste per gli interventi, alla verifica da parte dei Commissari delegati dell'andamento dei progetti nonché alla messa a terra degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico.

5-ter. Per le finalità di cui al comma 5-bis, i soggetti ivi indicati inviano i propri fabbisogni di personale al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per il successivo riparto, tra i medesimi soggetti, delle risorse finanziarie disponibili, nel limite massimo dell'importo di cui al comma 5-quinquies. Al riparto si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile.

5-quater. Per l'individuazione del personale di cui al comma 5-bis, le amministrazioni pubbliche possono attingere alle graduatorie vigenti anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. Il personale assunto mediante attingimento da graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato vigenti, in caso di chiamata derivante dallo scorrimento della rispettiva graduatoria, non perde il diritto all'assunzione a tempo indeterminato, che è automaticamente posticipata alla data di scadenza del contratto a tempo determinato.

5-quinquies. Per l'attunzione dei commi da 5-bis a 5-quater è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2021, da iscrivere in un apposito fondo da ripartire istituito nello stato-di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 5-quinquies. Per l'attuazione dei commi da 5-bis a 5-quater è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri, con una dotazione di euro 35 milioni per l'anno 2021."

Emendamento 209.2

Riformulazione necessaria:

Al comma 1, sostituire le parole da: 800 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 799,7 799,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 499,7 499,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

ALTRE RIFORMULAZIONI E SEGNALAZIONI

Emendamento 5.026

modifica necessaria

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente: «Art. 5-bis

5. Al fine di garantire e implementare la presenza negli istituti penitenziari di professionalità professionisti esperti in psicologia psicologiche esperte di cui all'articolo 80, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354, per il trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne e per la prevenzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

6. Per le finalità di cui all'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Emendamento 21.63.

Necessario riformulare come segue:

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è concesso, per i periodi d'imposta dal 2021 al 2023, alle reti di imprese agricole e agroalimentari costituite ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle «strade del vino» di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 1999, n. 268, per la realizzazione o l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, con particolare riferimento al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale, per la creazione, ove occorra, di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri, gestiti dagli organismi associativi di cui al presente periodo, per favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini dell'assolvimento degli oneri fiscali, e per le attività e i progetti legati all'incremento delle esportazioni. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Emendamento 26.042

Riformulare come segue:

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

(Misure a sostegno dell'industria tessile)

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1, i criteri per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili, le spese ammissibili nonché le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando il medesimo contributo.

Emendamento 33.9

Riformulare come segue:

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di migliorare le competenze legate all'economia della conoscenza di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze per il successivo

trasferimento al bilancio autonomo della presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo sperimentale per la formazione turistica esperienziale, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, volto a migliorare le capacità professionali degli operatori del settore e a rinforzare l'attenzione degli stessi sulle tematiche della sostenibilità ambientale. Il fondo è ripartito tra le regioni di cui al comma 1 ed è vincolato all'organizzazione di corsi di formazione turistica esperienziale riferiti ad ambiti della filiera del turismo da parte dei soggetti individuati dal medesimo comma 1, in ragione della vocazione turistica del proprio territorio. Con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono individuati le modalità di accesso al fondo, i criteri per la ripartizione delle risorse e l'ammontare del contributo concedibile.

Emendamento 34.2

Riformulare come segue:

4-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, gli importi e le modalità di erogazione del fondo di cui al comma 4-bis.

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 500.000 euro per l'anno 2021.

Emendamento 56.08

Riformulare come segue:

Art. 56-bis.

(Fondo per il finanziamento dell'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in casefamiglia)

2. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le risorse del fondo di cui al comma 1 del presente articolo sono ripartite tra le regioni, secondo criteri e modalità fissati dallo stesso decreto anche al fine di rispettare il limite di spesa massima di cui al medesimo comma 1.

Emendamento 59.027

Riformulare come segue:

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.

(Care leavers)

1. Al fine di prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, è integrato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Lo stanziamento di cui al primo periodo è riservato, in via sperimentale per interventi, da effettuare anche in un numero limitato di ambiti territoriali, volti a permettere di completare il percorso di crescita

verso l'autonomia garantendo la continuità dell'assistenza nei confronti degli interessati, sino al compimento del ventunesimo anno d'età.

Emendamento 71.06

Modifica necessaria:

- 1. Al fine di potenziare le attività di promozione della libertà femminile e di genere e le attività di prevenzione e contrasto delle forme di violenza e discriminazione fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità, ai sensi degli articoli 1 e 3 della Costituzione e in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 1, paragrafo 1, lettere a) ed e), 7, paragrafo 3, 8 e 9 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, e di sostenere tali attività, colpite dagli effetti negativi delle misure di contrasto all'epidemia di COVID-19, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo destinato al sostegno delle spese di funzionamento e gestione delle associazioni di cui al comma 2.
- 2. Sono destinatarie delle risorse del fondo di cui al comma 1 del presente articolo le associazioni del Terzo settore, come definite ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che:
- a) rechino nello statuto finalità e obiettivi rivolti alla promozione della libertà femminile e di genere e alla prevenzione e al contrasto delle discriminazioni di genere con un approccio laico e femminista;
- b) svolgano la propria attività da almeno tre anni e presentino un *curriculum* che contenga attività documentate in attuazione delle finalità di cui alla lettera a) del presente comma.
- 3. Le amministrazioni competenti concedono l'utilizzo collettivo di beni immobili appartenenti al patrimonio pubblico in comodato d'uso gratuito alle associazioni di cui al comma 2 che gestiscono luoghi fisici di incontro, relazione e libera costruzione della cittadinanza, fruibili per tutte le donne e in cui si svolgano attività di promozione di attività socio-aggregative, autoimprenditoriali per l'autonomia in uscita dalla violenza e culturali dedicate alle questioni di genere e di erogazione di servizi gratuiti alla comunità di riferimento.
- 4. Il fondo di cui al comma 1 ha una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
- 5. Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, entro il mese di marzo di ogni anno, sono disciplinati modalità e criteri di erogazione delle risorse di cui al comma 4.

Emendamento 79.02

Modifica necessaria:

1. Al fine di migliorare la capacità di produzione e la reperibilità di ossigeno medicale in Italia e in considerazione della carenza di bombole di ossigeno durante le fasi acute dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero della Salute è istituito un fondo con una dotazione di Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2021. Lo stanziamento di cui al primo periodo è destinato, nei limiti dello stesso, al supporto di interventi di installazione di impianti per la

produzione di ossigeno medicale, di ammodernamento delle linee di trasmissione dell'ossigeno ai reparti e di implementazione delle misure di sicurezza per il monitoraggio dell'atmosfera sovraossigenata e la gestione dell'eventuale rischio di incendio, secondo le norme della produzione di gas medicinali previsti dalla farmacopea ufficiale di cui al decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538.

49

2. Con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

Emendamento 86.14

Riformulare come segue:

ART, 86

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

11-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis sono stanziati 30 milioni di euro per l'anno 2021 sui pertinenti capitoli di cui 29.095.500 milioni sul del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e 904.500 euro sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13 legge 10 marzo 2000, n. 62.

Emendamento 89.022

Riformulare come segue:

Art. 89-bis.

(Misure urgenti per la salvaguardia delle sedi di conservatori musicali)

1. Al fine di provvedere alla copertura delle spese per interventi strutturali e di messa in sicurezza, nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici di particolare valore storico-artistico che non sono di proprietà dello Stato e che ospitano conservatori musicali, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione di 7 milioni di euro, per l'anno 2021. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui al precedente periodo.

Emendamento 105.15

Riformulare come segue:

All'articolo 105, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

2-bis. Ai fini dell'attuazione del comma 4 dell'articolo 24 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, considerate le iniziative ed attività di singole pubbliche amministrazioni che comportano un incremento significativo del numero medio di accessi al secondo al sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), per assicurare la sostenibilità tecnico ed economica del Sistema Pubblico per la Gestione delle Identità Digitali (SPID), in deroga a quanto previsto dal comma 2-decies dell'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è corrisposta ai gestori dell'identità digitale una indennità di architettura e di gestione operativa del sistema nel limite massimo di spesa di 1 milione

di euro per l'anno 2021. A tal fine è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2021. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono previste le misure di compensazione, nel limite annuale di spesa indicato, al fine di assicurare da attribuire ai predetti gestori gli-importi dovuti a valere su eventuali risparmi di spesa resi disponibili per gli anni successivi; sono, altresì, previsti i criteri di attribuzione delle predette misure dell'indennità ai gestori dell'identità digitale basati sulla base di principi di proporzionalità rispetto al numero di identità digitali gestite da ciascuno dei gestori e, infine, a scopo statistico, i criteri di comunicazione all'Agenzia per l'Italia digitale da parte delle singole pubbliche amministrazioni del numero di accessi annui ai servizi tramite il sistema di identità digitale.

Emendamento 119.039

Refuso al comma 3, che si evidenzia in giallo:

3. I contributi di cui al comma 2 sono riconosciuti ai veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica aventi un prezzo inferiore a quello previsto dal comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 14 n. 145.

126.04 (buoni veicoli revisione)

Pur considerando l'esiguità del contributo previsto per i veicoli che effettuano la revisione, è necessario che il limite di spesa previsto dalla norma, venga declinato nel decreto MIT/MEF. Di seguito la modifica al comma 2:

2. A titolo di misura compensativa dell'aumento di cui al comma 1, per i tre anni successivi alla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma, è riconosciuto un buono, denominato « buono veicoli sicuri », ai proprietari di veicoli a motore che nel medesimo periodo temporale sottopongono il proprio veicolo e l'eventuale rimorchio alle operazioni di revisione di cui all'articolo 80, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il buono può essere riconosciuto per un solo veicolo a motore e per una sola volta. L'importo del buono è pari 9,95 euro. Il buono di cui al presente comma è riconosciuto nel limite delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, de-finisce le modalità di attuazione del presente comma, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

Emendamento 133.033

Riformulare come segue:

Art. 133-bis.

(Ristoro a favore delle città portuali)

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i benì e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, *previa intesa in*

Conferenza Stato città ed autonomie locali, individua i criteri le modalità di riparto del Fondo in ragione della riduzione del numero dei passeggeri registrata nell'anno 2020 rispetto all'anno 2019 come comunicata dalle Autorità portuali interessate.

Emendamento 143.019

Modificare come segue:

Art. 143-bis.

(Fondo di investimento per la costruzione di rifugi Fondo per interventi per la messa a norma, la progettazione e la costruzione di rifugi per cani randagi)

- 1. Nello stato di previsione del Mini-stero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, in favore degli enti locali strutturalmente deficitari, in stato di predissesto o in stato di dissesto finanziario ai sensi degli articoli 242, 243- bis e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, proprietari di rifugi per cani randagi le cui strutture non siano conformi alle normative edilizie o sanitario-amministrative alla data di entrata in vigore della presente legge.
- 2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato al finanziamento di interventi per la messa a norma dei rifugi di cui al medesimo comma 1 o alla progettazione e costruzione di nuovi rifugi, nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative regionali vigenti in materia.
- 3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali unificata di cui al decreto legisla-tivo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1, da effettuare previa istanza degli enti interessati.

Emendamento 143.021

Modifica necessaria:

- 1. Al fine di fare fronte ai danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività economiche e produttive a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del 28 novembre 2020 che hanno colpito il territorio della regione Sardegna, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021, per concedere sono concessi, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021, contributi in favore dei soggetti pubblici e privati e delle attività economiche e produttive danneggiati.
- 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il presidente della regione Sardegna, sono stabiliti i requisiti di accesso e i criteri di ripartizione dei contributi di cui al comma 1.

Emendamento 154.3

Riformulare come segue:

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Al fine di assicurare i necessari trasferimenti ai piccoli comuni con meno di 500 abitanti, per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, anche in relazione alla perdita di entrate connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Il fondo è destinato a supplire ai minori trasferimenti del fondo di solidarietà comunale per i comuni che hanno percepito, nell'anno precedente, una quota dei medesimi trasferimenti inferiore di oltre il 15 per cento rispetto alla media della fascia di appartenenza dei restanti comuni della provincia e della città metropolitana. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2021, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuati i criteri e le modalità di riparto delle risorse del fondo tra gli enti locali beneficiari, in proporzione alla differenza rispetto alla predetta media di fascia di appartenenza demografica da valutare in rapporto ai fabbisogni di spesa e alle minori entrate, al netto delle minori spese.

Emendamento 154.35

Riformulare come segue i commi 10-ter, 10-quinquies e 10-duodecies:

Art. 154. (Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali)

10-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i cui enti del Servizio sanitario nazionale, a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19, non riescono a fare fronte ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 di-cembre 2019 relativi a somministrazioni, forniture, appalti e obbligazioni per prestazioni professionali, nonché a obblighi fiscali, contributivi e assicurativi, possono chiedere, con deliberazione della giunta, a decorrere dal 1º febbraio 2021 fino al 31 marzo 2021, alla Cassa depositi e prestiti Spa. l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalità stabilite nell'addendum alla Convenzione di cui al comma 10-quater, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 115 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio, 2020, n. 77, che a tal fine sono conservate nel conto residui.

10-quater. Per l'attuazione del comma 10-ter, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti Spa, entro il 31 gennaio 2021, un apposito addendum alla Convenzione sottoscritta il 28 maggio 2020 ai sensi dell'articolo 115, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

10-quinquies. Le anticipazioni di liquidità di cui al comma 10-ter non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive per le regioni né per i relativi enti sanitari e consentono esclusivamente di superare temporanee carenze di liquidità e di effettuare pagamenti di spese per le quali nel bilancio regionale è già prevista un'idonea copertura per costi già iscritti nei bilanci degli enti sanitari, non costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e sono concesse in deroga alle disposizioni dell'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Successivamente al perfezionamento del contratto di anticipazione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le relative iscrizioni nel bilancio di previsione nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 3.20-bis dell'allegato 4/2 annesso al citato decreto legislativo n. 118 del 2011. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti sanitari in disavanzo di amministrazione.

10-quinquiessexies La richiesta di anticipazione di liquidità presentata ai sensi del comma 10-ter, sottoscritta dal rappresentante legale della regione o della provincia autonoma, è corredata dei seguenti documenti:

a) una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario di ciascun ente sanitario, contenente l'elenco dei debiti sanitari commerciali dell'ente da pagare con l'anticipazione, individuati ai sensi del comma 10- ter, redatto utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7,

comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;

b) una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario di ciascun ente sanitario, contenente l'elenco dei debiti non commerciali, dovuti per obblighi fiscali, contributivi e assicurativi dell'ente sanitario, da pagare con l'anticipazione.

10-septies. L'anticipazione è concessa entro il 15 maggio 2021, in misura proporzionale alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili e delle coperture per il rimborso della spesa per interessi predisposte dalle regioni. Eventuali risorse non richieste possono essere destinate alle eventuali richieste regionali non soddisfatte. Alla relativa erogazione si provvede previa verifica positiva, da parte del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali in materia sanitaria, di cui all'articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, dell'idoneità e della congruità delle misure legislative regionali di copertura del rimborso degli interessi dell'anticipazione di liquidità. Tali misure legislative sono approvate dalle regioni entro il 30 aprile 2021 e sono preliminarmente sottoposte, corredate di una puntuale relazione tecnica che ne di-mostri la sostenibilità economico-finanziaria, al citato Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti entro il 5 aprile 2021.

10-octies. L'anticipazione è restituita, con un piano di ammortamento a rate costanti, comprensive della quota capitale e della quota interessi, di durata massima pari a trenta anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni previste dal contratto tipo di cui all'articolo 115, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La rata annuale è corrisposta a partire dall'esercizio 2023 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell'erogazione e fino alla data di decorrenza dell'ammortamento sono corrisposti, il giorno lavorativo bancario antecedente tale data, gli interessi di pre-ammortamento. Il tasso di interesse da applicare alle citate anticipazioni è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento del tesoro alla data di entrata in vigore della presente legge e pubblicato nel sito internet istituzionale del medesimo Ministero.

10-novies. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano procedono, entro dieci giorni dall'acquisizione delle anticipazioni, al trasferimento dell'anticipazione di liquidità agli enti sanitari, che provvedono all'estinzione dei debiti di cui al comma 10-ter entro i sessanta giorni successivi all'erogazione dell'anticipazione. In caso di gestione sanitaria accentrata presso la regione o la provincia autonoma, questa provvede entro sessanta giorni dall'acquisizione dell'anticipazione all'estinzione dei debiti di sua competenza. Il mancato pagamento dei debiti entro il ter-mine di cui al periodo precedente è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

10-decies. La Cassa depositi e prestiti Spa verifica, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 10-sexies, lettera a), l'avvenuto pagamento dei debiti commerciali di cui alla medesima lettera a) e, entro cinque giorni dalla scadenza del termine previsto per i pagamenti, il rappresentante legale della regione o della provincia autonoma e il responsabile finanziario forniscono al Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui al comma 10-septies un'apposita dichiarazione, sottoscritta dagli enti sanitari che hanno beneficiato delle anticipazioni, attestante il pagamento entro il medesimo termine dei debiti di cui al comma 10-sexies, lettera b).

10-undecies. In caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, compresa la restituzione delle risorse in caso di mancato pagamento ai sensi del comma 10-novies, anche sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti Spa, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al relativo recupero a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti.

10-duodecies. La regione Calabria, in quanto sottoposta a commissariamento ad acta, può accedere alle anticipazioni di cui al comma 10-ter. A tale fine il Commissario governativo ad-acta provvede, sotto la sua diretta responsabilità, alla ricognizione dei debiti commerciali, fiscali, contributivi e assicurativi accumulati al 31 dicembre 2019 e presenta istanza di accesso all'anticipa-zione di liquidità entro il 31 luglio 2021. I termini del 5 e del 30 aprile 2021 di cui al comma 10-septies sono prorogati rispettivamente al 1° e al 25 settembre 2021 e l'anticipazione è concessa entro i quindici giorni successivi all'approvazione della legge regionale di copertura di cui al medesimo comma 10-septies. Ai fini del coordinamento del presente comma con le disposizioni di cui ai quanto disposto dai commi 10-ter e 10-sexies, è riservata alla regione Calabria una quota delle risorse disponibilità nella misura massima comunicata dal Commissario governativo ad-acta comunque entro il 31 marzo 2021.

Emendamento 154.056

Riformulare come segue:

Art. 154-bis.

(Incremento del Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario)

1. Al fine di prevenire il rischio di dissesto finanziario dei comuni, il Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario, di cui all'articolo 106-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a favore dei comuni di cui all'allegato B al decreto del Ministro dell'interno 19 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020, i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Emendamento 207.019

Modifica necessaria:

- 1. Al fine di garantire le attività di promozione della libertà femminile e di genere e le attività di prevenzione e contrasto alle forme di violenza e discriminazione fondate sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità ai sensi degli articoli 1 e 3 della Costituzione, nonché della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo denominato «Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere», con una dotazione di 1.000.000 di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
- 2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato al sostegno delle spese di funzionamento e di gestione delle associazioni che si occupano della promozione della libertà femminile e di genere e della prevenzione e contrasto delle discriminazioni di genere, comprese le spese per il personale formato e qualificato, nonché al recupero e alla rieducazione dei soggetti maltrattanti.
- 3. Sono destinatarie delle risorse di cui al comma 1 le associazioni del Terzo settore, come definite ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che:

- a) rechino nello statuto finalità e obiettivi rivolti alla promozione della libertà femminile e di genere e alla prevenzione e contrasto delle discriminazioni di genere;
- b) siano costituite da almeno cinque anni e siano in grado di documentare, ai fini di cui al comma 5, le attività svolte in maniera non saltuaria negli ultimi tre anni, nell'ambito delle finalità di cui al comma 1.
- 4. Il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 31 marzo di ogni anno, disciplina modalità e criteri di erogazione delle risorse di cui al comma 1.
- 5. Il Ministro per le pari opportunità e la famiglia ovvero, nel caso in cui non sia nominato, il Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 31 marzo di ogni anno, con proprio decreto, individua le modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 tra le associazioni aventi diritto.

Emendamento 218.3

Riformulare come segue:

Art. 154-bis. (Incremento del Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario)

- 2. Il fondo di cui all'articolo 106-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è rifinanziato per 5 milioni di euro per l'anno 2021.

 3. Per l'anno 2021, le risorse del fondo di cui al comma 2 sono destinate esclusivamente alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili da assegnare alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri e sono attribuite sulla base dei progetti approvati entro il 31 dicembre 2020 da parte degli stessi comuni in stato di dissesto finanziario dei comuni di cui all'allegato B al decreto del Ministro dell'interno 19 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020, i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
- 4. Il fondo di cui al comma 2 è ripartito con il medesimo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1. da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Emendamento 199.012

2000. n. 267.

Modificare la rubrica come segue:

ART. 199-bis (Proroga di disposizioni in materia di imposta municipale propria) e sospensione di termini in materia di adempimenti e di versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi).



DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO UFFICIO II

Roma, 22 dicembre 2020

Prot. Nr.243088 Rif. Prot. Entrata Nr. Allegati:

SEDE

All'

Risposta a Nota del:

Ufficio Legislativo Finanze

Ufficio Legislativo Economia

SEDE

OGGETTO: AC 2790-bis-A Nuova Relazione tecnica INPS Emendamento 61.04

Si fa seguito a quanto rappresentato con la nota n. 242441 del 22 dicembre 2020, con riferimento all'emendamento 61.04 alla luce della nuova relazione tecnica fornita successivamente dall'INPS. In merito, nel prendete atto delle stime in essa contenute in ordine alla platea dei soggetti interessati, si riporta di seguito un'ipotesi di riformulazione della norma ritenuta necessaria ai fini dell'ulteriore corso.

Art. 61-bis.

(Nona salvaguardia per i lavoratori che maturino i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011)

- 1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando, nei limiti definiti ai sensi del comma 3 del presente articolo, le salvaguardie ivi indicate, continuano ad applicarsi, nel limite complessivo di 2.400 unità, ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 appartenenti alle seguenti categorie:
- a) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

- b) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;
- c) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;
- d) lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;
- e) con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011.
- 2. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai soggetti appartenenti alle categorie di cui al comma 1 del presente articolo, che costituiscono un contingente unico, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro che, per i soggetti di cui alla lettera d) del predetto comma 1 in attività di lavoro, è da intendersi quella di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande pervenute, accolte, e quelle respinte e-le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento, anche in via prospettica, dei limiti numerici e di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate a usufruire dei benefici previsti dai medesimi commi da 1 a 3. Qualora dal monitoraggio non risulti il raggiungimento dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 1

e 3 del presente articolo, le eventuali economie sono finalizzate al finanziamento di eventuali ulteriori-misure di salvaguardia che si rivelassero ancora necessarie.

3. I benefici di cui al comma 1, che in ogni caso non possono avere decorrenza anteriore al 1º gennaio 2021, sono riconosciuti nel limite di 2.400 soggetti e nel limite massimo di spesa di 34,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 33,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 26,8 milioni di euro per l'anno 2023, di 16,1 milioni di euro per l'anno 2024, di 3,2 milioni di euro per l'anno 2025 e di 0,6 milioni di euro per l'anno 2026.

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 34,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 33,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 26,8 milioni di euro per l'anno 2023, di 16,1 milioni di euro per l'anno 2024, di 3,2 milioni di euro per l'anno 2025 e di 0,6 milioni di euro per l'anno 2026.

61.04. (Nuova formulazione) Mura, Serracchiani, Viscomi, Carla Cantone, Lepri, Lacarra, Pezzopane.

Ragioniero Generale dello Stato

Relazione tecnica

Emendamento Art. 61

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al pensionamento e la decorrenza delle prestazioni pensionistiche.

Proposta normativa

La norma in esame intende estendere le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche ed integrazioni, ai seguenti soggetti:

- 1. rientranti nelle tipologie indicate nella legge n. 147/2013 di cui ai punti:
 - a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
 - b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
 - c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato
 - d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
 - f) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non

abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

- ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
- 3. con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato;

i quali perfezionano la decorrenza utile al trattamento pensionistico entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, ovvero entro il 6 gennaio 2022.

Di fatto la norma proroga i termini stabiliti per il perfezionamento dei requisiti previdenziali contenuti nella legge 232 del 2016 (ottava salvaguardia), concedendo rispettivamente ulteriori 48 mesi ai lavoratori di cui alle sopracitate lettere a), b), c), d) e di cui al punto 2, e ulteriori 36 mesi ai lavoratori di cui alla lettera f) e punto 3.

Di seguito si riporta una tavola riepilogativa dei requisiti di accesso al pensionamento prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche ed integrazioni.

Requisiti di accesso al pensionamento (ante Fornero DL n. 201/2011)

Anno	Vecchiaia		Anzianità		
	Uomini	Donne	Indipendente da età	Età minima con anz. >= 35 anni	Quota (Età + Anzianità)
2018	65 anni e 7 mesi	61 anni e 10 mesi	40 anni	61 anni e 7 mesi	97 e 7 mesi
2019	66 anni	62 anni e 9 mesi	40 anni	62 anni	98
2020	66 anni	63 anni e 3 mesi	40 anni	62 anni	98

N.B. Per le pensioni di vecchiaia e di anzianità in quota sono previste finestre di 12 mesi per lavoratori dipendenti e di 18 mesi per i lavoratori autonomi. Per la pensione di anzianità indipendente dall'età sono previste finestre di 15 mesi per lavoratori dipendenti e 21 mesi per lavoratori autonomi.

Stima degli oneri

Il quadro macroeconomico di riferimento è quello delineato sulla base dei parametri contenuti nella Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2020 deliberato ad ottobre 2020 e, per il periodo successivo, sulla base delle variabili macroeconomiche riportate nella Conferenza dei servizi del 2020.

Nella valutazione si è tenuto conto che la decorrenza del trattamento pensionistico non può essere anteriore all'entrata in vigore della norma che si ipotizza essere il 1º gennaio 2021.

L'onere è stato determinato fino al raggiungimento della prima decorrenza utile al pensionamento secondo la normativa attualmente vigente, di cui si riportano i requisiti nella tabella che segue.

Requisiti di accesso al pensionamento secondo la normativa vigente

	Requisito anagrafico pensione di vecchiala	Requisito pensionamento anticipato indipendente dall'età		
Anno	Uomini e donne	Uomini	Donne	
	Lavoratori dipendenti privati e pubblici, lavoratori autonomi	Lavoratori dipendenti privati e pubblici, lavoratori autonomi	Lavoratori dipendenti privati e pubblici, lavoratori autonomi	
2019	67 anni	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	
2020	67 anni	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	
2021	67 anni	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	
2022	67 anni	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	
2023	67 anni e 3 mesi	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	
2024	67 anni e 3 mesi	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	
2025	67 anni e 6 mesi	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	
2026	67 anni e 6 mesi	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	
2027	67 anni e 9 mesi	43 anni e 1 mese	42 anni e 1 mese	
2028	67 anni e 9 mesi	43 anni e 1 mese	42 anni e 1 mese	

Requisiti utilizzati per la determinazione dell'anticipo pensionistico derivante dall'applicazione della norma in esame. Per la pensione anticipata la decorrenza del trattamento prevede una finestra di 3 mesi.

Dagli archivi informatici dell'Istituto sono stati quantificati circa 2.400 soggetti interessati all'applicazione della norma in esame che non siano già beneficiari di trattamento pensionistico diretto.

I soggetti così individuati risultano distribuiti tra le categorie interessate dalla norma stessa come segue:

• 1.050 appartenenti alle categorie dei prosecutori volontari con versamento accreditato;

- 350 appartenenti alle categorie dei prosecutori volontari senza versamento accreditato;
- 830 rientranti nelle categorie dei lavoratori cessati per accordi o risoluzione unilaterale;
- 20 in congedo per assistere figli con disabilità grave;
- 150 cessati da contratti a tempo determinato.

Gli oneri sono stati stimati sulla base di una pensione media per tutte le categorie citate di circa 16.000 euro, come desunto dalle informazioni presenti negli archivi dell'Istituto con riferimento alle pensioni dei soggetti beneficiari delle precedenti salvaguardie, stabilendo un anticipo medio di 3 anni compatibile con l'età dei soggetti interessati e i requisiti per la decorrenza dei trattamenti pensionistici. Si prevede altresì un effetto stock da gennaio 2021 per la prevalente liquidazione di pensioni di vecchiaia.

Di seguito una tavola di sintesi della valutazione che riporta la stima degli oneri per i 2.400 beneficiari al lordo degli effetti fiscali per il periodo 2021-2030.

Stima degli oneri derivanti dalla proposta normativa

Anno	Numero decorrenti per anno	Oneri lordo fisco (milioni di euro)
2021	2.370	34,9
2022	30	33,5
2023	0	26,8
2024	0	16,1
2025	0	3,2
2026	0	0,6
2027	0	0,0
2028	0	0,0
2029	0	0,0
2030	0	0,0
Totale	2.400	

Roma, 22 dicembre 2020

Art. 61-bis.

(Nona salvaguardia per i lavoratori che maturino i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011)

- 1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando, nei limiti definiti ai sensi del comma 3 del presente articolo, le salvaguardie ivi indicate, continuano ad applicarsi, nel limite complessivo di 2.400 unità, ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 appartenenti alle seguenti categorie:
- a) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;
- b) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;
- c) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;
- d) lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera *e-ter*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in

vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

- e) con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011.
- 2. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai soggetti appartenenti alle categorie di cui al comma 1 del presente articolo, che costituiscono un contingente unico, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro che, per i soggetti di cui alla lettera d) del predetto comma 1 in attività di lavoro, è da intendersi quella di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande pervenute, accolte- e quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento-, anche in via prospettica, dei limiti numerici e di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate a usufruire dei benefici previsti dai medesimi commi da 1 a 3. Qualora dal monitoruggio non risulti il raggiungimento dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo, le eventuali economie sono finalizzate al finanziamento di eventuali ulteriori misure di salvaguardia che si rivelassero ancora
- 3. I benefici di cui al comma 1, che in ogni caso non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2021, sono riconosciuti nel limite di 2.400 soggetti e nel limite massimo di spesa di 34,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 33,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 26,8 milioni di euro per l'anno 2023, di 16,1 milioni di euro per l'anno 2024, di 3,2 milioni di euro per l'anno 2025 e di 0,6 milioni di euro per l'anno 2026.

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 34,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 33,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 26,8 milioni di euro per l'anno 2023, di 16,1 milioni di euro per l'anno 2024, di 3,2 milioni di euro per l'anno 2025 e di 0,6 milioni di euro per l'anno 2026.
61.04. (Nuova formulazione) Mura, Serracchiani, Viscomi, Carla Cantone, Lepri, Lacarra, Pezzopane.

ATTI DEL GOVERNO:

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

SOMMARIO

ATTI DEL GOVERNO.	
Sull'ordine dei lavori	65
Proposta di nomina del dottor Daniele Rossi a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale. Nomina n. 70 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole)	66
Proposta di nomina del dottor Mario Sommariva a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Ligure orientale. Nomina n. 71 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole)	67
Proposta di nomina del professor Sergio Prete a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio. Nomina n. 72 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	67
SEDE REFERENTE:	
Disciplina del volo da diporto o sportivo. C. 2493 Bendinelli e C. 2804 Maschio (Seguito dell'esame e rinvio)	68
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ferrovie dello Stato italiane Spa e Tunnel Euralpin Lyon Turin (TELT) Sas per il finanziamento, la progettazione e la realizzazione della sezione transfrontaliera della parte comune della nuova linea ferroviaria Torino-Lione. Atto n. 221 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole)	69
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	78
ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere del movimento 5 stelle)	80
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	7

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 23 dicembre 2020. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico Alessia Morani.

La seduta comincia alle 10.

Sull'ordine dei lavori.

Elena MACCANTI (LEGA) chiede alla presidenza un'inversione dell'ordine del

giorno, prevedendo al termine delle votazioni delle proposte di nomina l'esame dell'atto del governo n. 221, relativo al contratto di programma per la linea ferroviaria Torino-Lione, provvedimento che evidentemente riveste una particolare rilevanza e il cui termine di espressione del parere è in scadenza. Con particolare riguardo all'esame della proposta di legge in materia di volo da diporto o sportivo, d'iniziativa del collega Bendinelli, osserva che la proposta di testo unificato inviata ai compo-

nenti della commissione per le vie brevi risulta molto diversa dal testo originario sul quale sono state svolte le audizioni. Ritiene pertanto che sia opportuno prevedere di chiedere nuovamente una valutazione ai soggetti intervenuti fin qui in audizione sul nuovo testo unificato.

Mauro ROTELLI (FDI), nel condividere le osservazioni della collega Maccanti, ritiene opportuno procedere alla votazione dell'atto del governo n. 221 prima dell'esame delle proposte di legge sul volo sportivo.

Con riferimento a quanto già dichiarato nella seduta di ieri nel corso dell'esame delle proposte di legge in materia di continuità territoriale con la Sardegna, segnala che alcuni organi di stampa riportano la notizia che a breve saranno adottati i nuovi bandi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Invita quindi ad un'ulteriore riflessione sul punto.

Richiama infine le notevoli criticità in corso in Inghilterra, ritenendo che la Commissione debba intervenire sulla grave situazione in cui versano attualmente gli autotrasportatori bloccati da numerose ore.

Diego SOZZANI (FI), nell'associarsi alla richiesta avanzata dalla collega Maccanti di inversione dell'ordine del giorno, ritiene condivisibile anche la questione posta sul testo unificato in materia di volo sportivo, dal momento che le audizioni si sono svolte sul testo iniziale della proposta di legge Bendinelli e non sul testo unificato. Al riguardo si chiede se sia possibile acquisire le valutazioni dei soggetti auditi anche sul nuovo testo.

Raffaella PAITA, presidente, con riferimento alle questioni poste sull'ordine dei lavori della Commissione, fa presente che la prevista successione dei punti all'ordine del giorno dipende dalla imminente posizione della questione di fiducia da parte del Governo sulla manovra di bilancio, che precluderebbe l'esame della proposta di legge sul volo sportivo. L'atto del Governo, in quanto atto dovuto, può invece essere esaminato in pendenza di fiducia. Assicura

in ogni caso che l'esame dell'Atto del Governo si svolgerà nel corso della seduta odierna, riservandosi, ove necessario, di procedere alla richiesta inversione dell'ordine dei lavori.

Davide GARIGLIO (PD) ritiene che la Commissione sia nelle condizioni di procedere alla votazione di tutti gli atti di nomina all'ordine del giorno e di esaminare anche l'atto del Governo 221, il cui termine per l'espressione del parere è in scadenza.

Proposta di nomina del dottor Daniele Rossi a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale.

Nomina n. 70.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina, rinviata nella seduta del 16 dicembre 2020.

Raffaella PAITA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 16 dicembre è stata svolta la relazione introduttiva e che nella seduta del 17 dicembre ha avuto luogo l'audizione del dottor Daniele Rossi.

Ricorda altresì che, trattandosi di votazione riguardante persone nell'ambito di un procedimento di nomina, il parere che la Commissione è chiamata ad esprimere ha carattere puntuale – dovendo il dispositivo limitarsi all'indicazione « favorevole » o « contrario » – e non può essere corredato di condizioni o osservazioni.

Laura CANTINI (PD), relatrice, propone alla Commissione di esprimere un parere favorevole sulla proposta di nomina in esame, anche sulla base degli elementi forniti nell'ambito dell'audizione dal dottor Rossi, che oltretutto ha conseguito nel corso del precedente mandato risultati assai positivi.

Raffaella PAITA, presidente, avverte che la votazione avrà luogo a scrutinio segreto

mediante il sistema delle palline bianche e nere.

Dà quindi lettura delle missioni e delle sostituzioni.

La Commissione procede quindi alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole della relatrice.

Raffaella PAITA, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	35
Votanti	.33
Astenuti	2
Maggioranza	17

Hanno votato sì33

(La Commissione approva).

Raffaella PAITA, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Barbuto, Bruno Bossio, Cantini, Luciano Cantone, Capitanio, Carinelli, De Lorenzis, Del Basso De Caro, Donina, Ficara, Furgiuele, Gariglio, Giacometti, Grippa, Maccanti, Marino, Mulè, Nobili, Paita, Pizzetti, Raffa, Rixi, Andrea Romano, Rosso, Scagliusi, Serritella, Sozzani, Spessotto, Tasso, Termini, Tombolato, Zanella, Zordan.

Si sono astenuti i deputati: Rotelli, Frassinetti in sostituzione di Silvestroni.

Proposta di nomina del dottor Mario Sommariva a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Ligure orientale.

Nomina n. 71.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina, rinviata nella seduta del 16 dicembre 2020.

Raffaella PAITA, presidente e relatrice, ricorda che nella seduta del 16 dicembre è stata svolta la relazione introduttiva e che nella seduta del 17 dicembre ha avuto luogo l'audizione del dottor Mario Sommariva.

Propone quindi alla Commissione di esprimere un parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

Avverte che la votazione avrà luogo a scrutinio segreto mediante il sistema delle palline bianche e nere.

Dà quindi lettura delle missioni e delle sostituzioni.

La Commissione procede quindi alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole.

Raffaella PAITA, presidente e relatrice, comunica il risultato della votazione:

Presenti	35
Votanti	35
Maggioranza	18
Hanno votato sì	34
Hanno votato no	1

(La Commissione approva).

Raffaella PAITA, presidente e relatrice, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Barbuto, Bruno Bossio, Cantini, Luciano Cantone, Capitanio, Carinelli, De Lorenzis, Del Basso De Caro, Donina, Ficara, Furgiuele, Gariglio, Giacometti, Grippa, Maccanti, Marino, Mulè, Nobili, Paita, Pizzetti, Raffa, Rixi, Andrea Romano, Rotelli, Frassinetti in sostituzione di Silvestroni, Rosso, Scagliusi, Serritella, Sozzani, Spessotto, Tasso, Termini, Tombolato, Zanella, Zordan.

Proposta di nomina del professor Sergio Prete a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio.

Nomina n. 72.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina, rinviata nella seduta del 16 dicembre 2020.

Raffaella PAITA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 16 dicembre è stata svolta la relazione introduttiva e che nella seduta del 22 dicembre ha avuto luogo l'audizione del professor Sergio Prete.

Umberto DEL BASSO DE CARO (PD) preannuncia il voto contrario sulla proposta di nomina in esame, in dissenso dalla posizione del gruppo del Partito Democratico. In particolare, evidenzia come, a suo giudizio, il professor Prete nel precedente mandato non abbia svolto le sue funzioni nel rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione sanciti dall'articolo 97 della Costituzione. Segnala di aver presentato al riguardo anche una interrogazione parlamentare.

Raffaella PAITA, *presidente*, invita il relatore a formulare la proposta di parere.

Diego DE LORENZIS (M5S), relatore, propone alla Commissione di esprimere un parere favorevole sulla proposta di nomina, riservandosi comunque di intervenire dopo le considerazioni degli altri colleghi.

Edoardo RIXI (LEGA), nel giudicare assai gravi le considerazioni svolte dal collega Del Basso De Caro, chiede un rinvio del voto al fine di svolgere gli opportuni approfondimenti sulla questione posta, che potrebbe modificare la posizione del suo gruppo sulla proposta di nomina. In caso di mancato rinvio, preannuncia il voto contrario del gruppo della Lega.

Giorgio MULÈ (FI) ritiene opportuno che la Commissione svolga un'ulteriore riflessione sulla questione posta dal collega del Partito democratico. Richiede pertanto rinviare il voto previsto sulla proposta di nomina.

Mauro ROTELLI (FDI) si associa alla richiesta formulata dal collega Mulè, condividendo l'esigenza di poter disporre di un ulteriore lasso di tempo per approfondire la questione sollevata.

Diego DE LORENZIS (M5S), nel giudicare meritevoli di approfondimento le questioni sollevate dal collega del Basso De Caro, ritiene che la Commissione possa rinviare la votazione sulla proposta di nomina, una volta acquisita la disponibilità del governo in tal senso.

Raffaella PAITA, *presidente*, osserva che nella giornata di ieri si è svolta l'audizione del professor Prete e che nessun gruppo ha ritenuto di sollevare alcuna questione di merito in ordine a tale proposta di nomina.

Sospende quindi la seduta in attesa del rappresentante del Governo.

La seduta, sospesa alle 10.30, è ripresa alle 10.35.

Raffaella PAITA, presidente, chiede alla rappresentante del governo se vi sia la disponibilità del Governo a concedere ulteriore tempo alla Commissione per l'espressione del parere, al fine di svolgere gli approfondimenti richiesti nel corso della seduta.

La sottosegretaria di Stato Alessia MO-RANI dichiara la disponibilità del Governo ad attendere il parere della Commissione.

La seduta termina alle 10.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 dicembre 2020. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico Alessia Morani.

La seduta comincia alle 10.40.

Disciplina del volo da diporto o sportivo. C. 2493 Bendinelli e C. 2804 Maschio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 dicembre 2020.

Raffaella PAITA, presidente, in assenza del relatore impossibilitato ad intervenire nella seduta, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.45.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 23 dicembre 2020. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico Alessia Morani.

La seduta comincia alle 10.45.

Schema di contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ferrovie dello Stato italiane Spa e Tunnel Euralpin Lyon Turin (TELT) Sas per il finanziamento, la progettazione e la realizzazione della sezione transfrontaliera della parte comune della nuova linea ferroviaria Torino-Lione. Atto n. 221.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 dicembre 2020.

Davide GARIGLIO (PD), relatore, illustra una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1), ricordando che il parere sull'atto del Governo sul quale la Commissione è chiamata ad esprimersi non è un voto contro o a favore della linea ferroviaria Torino-Lione in questione, voto che il parlamento ha già espresso precedentemente nel luglio 2019. Si tratta di fornire una cornice giuridico-formale, mediante lo schema di contratto di programma per la realizzazione di un'opera oggetto di precedenti accordi internazionali e leggi nazionali di attuazione. Ripercorre sinteticamente la procedura che ha riguardato la

sottoscrizione del contratto di programma a partire dal marzo 2018 con la deliberazione del CIPE e la successiva registrazione da parte della Corte dei Conti e la sottoscrizione di contratti internazionali.

Con riferimento ai contenuti del contratto di programma, richiama nuovamente l'attenzione sul fatto che esso prevede rilevanti oneri di informazione non solo nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ma anche del Parlamento, oneri posti a carico delle società TELT e FS, ivi compreso il rispetto della normativa italiana in materia di appalti pubblici e della normativa antimafia italiana.

Ricorda inoltre che in prospettiva nel 2021 si svolgerà il negoziato per il cd Grant agreement, anche al fine di elevare il contributo finanziario attribuito all'Unione europea fino al 55 per cento. Segnala altresì che sono previsti circa 32 milioni di euro per l'esecuzione di opere compensative a tutela dei territori su cui insiste la costruzione dell'opera, risorse in parte già erogate. Ribadisce pertanto l'importanza e la necessità che la Commissione esprima un parere favorevole, nel pieno rispetto di ciascuna opinione politica sull'opera in questione, al fine di garantire la cornice giuridico-formale di regolarizzazione del contratto di programma.

La sottosegretaria Alessia MORANI esprime parere favorevole sulla proposta del relatore.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S) ricorda che le posizioni assunte dai gruppi parlamentari sono cristallizzate nel voto della mozione sulla cd. TAV, avvenuto al Senato nel luglio 2019, su cui il Movimento Cinque Stelle ha espresso un voto contrario in minoranza rispetto ad una maggioranza trasversale.

Con riferimento ai contenuti dello schema di contratto di programma in esame ritiene opportuno sottoporre all'attenzione della Commissione numerosi criticità che rischiano, a suo giudizio, di inficiare la corretta esecuzione del medesimo contratto. Evidenzia come numerose osserva-

zioni e criticità siano emerse anche nel corso delle audizioni svolte, osservazioni che non risultano riportate nella proposta di parere elaborata dal relatore; chiede pertanto al relatore di valutare con attenzione i richiamati profili problematici, preannunciando che il gruppo del Movimento 5 Stelle, sulla base di tali valutazioni, si riserva di formulare la propria posizione sull'atto di governo in esame nel prosieguo dei lavori.

In particolare osserva che lo schema di Contratto in esame, disciplinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238, entrerebbe in contrasto con le direttive europee in materia, perché stipulato tra lo Stato e la *holding* FS e non con il gestore dell'infrastruttura (RFI). Questo potrebbe minare il principio di imparzialità e indipendenza riguardo l'utilizzo dell'infrastruttura.

Osserva, altresì, che lo schema di Contratto non tiene in considerazione l'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, ai sensi del quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti informa l'organismo di regolazione e le parti interessate sul contenuto del contratto di programma, al fine di consentire agli stessi di esprimersi al riguardo prima che esso sia sottoscritto per eventuali osservazioni; ricorda che, sotto il profilo regolatorio e della tutela giurisdizionale, l'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), durante l'audizione presso le Commissioni parlamentari Lavori pubblici del Senato e Trasporti della Camera, citando l'Accordo del 30 gennaio 2012 tra Italia e Francia, sulla sezione transfrontaliera della parte comune della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, ha fatto notare che: « eventuali reclami avverso decisioni del promotore riguardanti la sezione transfrontaliera dell'opera o la linea storica del Fréjus devono essere presentati dinanzi all'organismo di regolazione francese, cui compete l'emanazione della decisione, da prendersi di comune accordo con l'organismo di regolazione italiano (paragrafo 9.4.3). Questa disposizione condiziona quella successiva in materia di tutela giurisdizionale (paragrafo 9.4.4), a norma della quale le decisioni dell'organismo di regolazione possono essere impugnate presso il tribunale dello Stato cui tale organismo appartiene. Ne consegue che, per le questioni inerenti alla sezione transfrontaliera dell'opera ed alla linea storica del Fréjus, il giudice competente parrebbe essere quello francese, posto che – come detto – la decisione regolatoria in tali casi è assunta dall'organismo di regolazione francese. Per quanto attiene alla sezione transfrontaliera ed alla linea storica del Frejus emerge quindi, in partenza, un quadro convenzionale che, soprattutto a seguito dell'intervenuta adozione della Direttiva Recast, appare sbilanciato a sfavore dell'Italia, del suo sistema giurisdizionale di tutela e dell'organismo di regolazione »; al riguardo l'Autorità, a fronte di un quadro evidentemente poco trasparente, ha suggerito che: «l'accordo andrebbe quanto meno integrato con un protocollo che definisca i termini della cooperazione tra gli organismi di regolazione italiano e francese in ordine alla definizione dei principi e criteri che il promotore pubblico è tenuto ad applicare nell'allocazione della capacità e nella determinazione e riscossione dei canoni, in conformità con quanto previsto dalla Direttiva Recast in ordine alle c.d. "funzioni essenziali" del gestore dell'infrastruttura ».

Osserva quindi che l'articolo 3, comma 1, del contratto di programma, recita espressamente che « La validità del presente Contratto decorre dalla sottoscrizione e la relativa scadenza è fissata al 31 dicembre 2029, o comunque fino all'ultimazione e messa in esercizio dell'Opera. In ogni caso, per consentire la continuità nella realizzazione delle opere cui esso si riferisce, evitando l'interruzione – anche temporanea – nei rapporti tra le parti, la validità del presente Contratto è da intendersi prorogata fino all'entrata in vigore di un nuovo contratto con medesimo oggetto »; prevedere una automatica proroga sine die è in contrasto con tutte le fonti primarie del diritto applicabili ratione materiae e con il principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 97, primo e secondo comma, della Costituzione. Ricorda inoltre che l'articolo 30,

paragrafo 2, della direttiva 2012/34/UE, impone che ai contratti di finanziamento, da parte di uno Stato membro, in favore del gestore della infrastruttura ferroviaria, siano applicati i principi e parametri fondamentali di cui all'allegato V, che a sua volta, all'articolo 7, impone tassativamente « la durata convenuta del contratto »; il II allegato del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, prevede, all'articolo 7, la durata convenuta del contratto; la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche, sono imposte anche dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, che, all'articolo 30, comma 9, lettera g), prevede « un sistema di verifica per l'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti »; evidenzia quindi, sotto il profilo economico, che il costo totale dell'opera è di 9.630,25 milioni di euro da ripartire tra Italia, Francia e Unione europea. La quota italiana è pari a 5.574,21 milioni di euro, quella francese a 4,046 milioni di euro. Con un contributo europeo pari al 40 per cento, la quota italiana si abbasserebbe a 3.345,54 milioni di euro e quella francese a 2.432,6 milioni di euro. Ad oggi l'Italia ha stanziato 2.564.758.613 euro. L'incertezza sul quantum che sarà realmente impegnato per la parte europea rende incerta la stima della copertura dei costi attraverso il pagamento del pedaggio, anche in virtù della circostanza per cui attualmente non è possibile prevedere il traffico atteso sull'infrastruttura; osserva inoltre che il relativo onere potrà quindi essere posto a carico delle imprese ferroviarie passeggeri e merci che decideranno di utilizzare l'infrastruttura in questione, oppure sull'intera infrastruttura nazionale che costituisce l'origine/destinazione del traffico di adduzione alla tratta Torino-Lione, o ancora, potrebbe essere necessario un ulteriore intervento di sostegno pubblico che riduca l'onere complessivo da coprire con il pedaggio; ricorda che, come sottolineato dall'ART durante la succitata audizione, « l'eventuale copertura con il pedaggio dell'intero ammontare di un importo così significativo, pur in un orizzonte temporale di lunghissimo termine, potrebbe presentare problemi di sostenibilità per i mercati dei servizi che intendessero utilizzare l'infrastruttura, ed in particolare per quello dei servizi di trasporto internazionale delle merci»; un'ulteriore ipotesi di copertura dei costi dell'infrastruttura potrebbe essere quella del ricorso a meccanismi di attribuzione degli oneri che evidenziano la relazione tra l'infrastruttura in questione e la rete ferroviaria nazionale, in tal caso l'onere residuo da finanziare sarebbe ripartito su un volume di traffico molto maggiore; al fine di consentire agli operatori economici di programmare le attività industriali di pertinenza, lo schema di contratto di programma in discussione dovrebbe prevedere, anteriormente alla sua sottoscrizione, una fase di adeguata informazione preventiva delle parti interessate (per esempio circa la capacità dell'infrastruttura, i costi per le imprese, gli utenti ed i consumatori).

Alla luce di queste considerazioni, sottolinea nuovamente che il gruppo del Movimento 5 Stelle deciderà quale posizione politica assumere sull'atto del Governo in esame all'esito delle ulteriori valutazioni che il relatore potrà esprimere sulle questioni fin qui sollevate.

Giorgio MULÈ (FI) dichiara di non aver ben compreso quale sia la richiesta avanzata dal gruppo del Movimento 5 Stelle nei confronti del relatore sull'atto del Governo in esame.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S) ribadisce di aver chiesto al relatore Gariglio di tenere nella debita considerazione le numerose criticità che ha voluto rilevare in ordine al contenuto del contratto di programma e che al termine di tale ulteriore valutazione il gruppo del Movimento Cinque Stelle deciderà quale posizione assumere.

Raffaella PAITA, presidente, chiede al relatore se intenda esprimersi sulle considerazioni e richieste di chiarimento avanzate dal collega Scagliusi.

Davide GARIGLIO (PD), relatore, osserva come le criticità sollevate dal collega

Scagliusi riprendano alcune delle osservazioni riportate dall'avvocato Bongiovanni nel corso della sua audizione, oggetto anche di controosservazioni da parte dell'osservatorio sulla cd. TAV. Nel ritenere assolutamente legittime le posizioni politiche del gruppo del Movimento 5 Stelle, ribadisce come rispetto al contenuto del contratto di programma in esame non vi siano a suo giudizio questioni giuridiche rilevanti che ne passano inficiare la validità. Ricorda nuovamente che l'atto del governo in esame è stato oggetto di valutazione da parte di tutti gli organismi coinvolti nel corso degli anni e che su di esso si sono svolti notevoli approfondimenti.

Dichiara pertanto di non avere intenzione di modificare il parere favorevole già espresso, pur nel rispetto delle posizioni ora espresse dal gruppo del Movimento 5 Stelle che certamente ha assunto una posizione coerente e lineare rispetto al passato. Ricorda altresì che l'opera in questione è stata oltretutto oggetto di una valutazione di un organo terzo indipendente e finanziata dall'Unione europea.

Giorgio MULÈ (FI), sulla base del dibattito fin qui svoltosi, ritiene che le posizioni siano state espresse in modo chiaro e che un'importante componente della maggioranza di governo ha assunto una posizione contraria rispetto a quella del relatore e della rappresentante del Governo.

Al riguardo ritiene che vi sia in ballo non solo l'espressione del parere sull'atto del governo in esame, ma in generale la credibilità dell'Italia, a cui oltretutto viene richiesto di poter garantire l'affidabilità nella gestione delle risorse provenienti dal Recovery Plan e quindi su tutte le obbligazioni giuridicamente vincolanti. Ritiene che le obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte riguardo alla realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione rischino oggi di venire meno a causa della posizione assunta dal gruppo del Movimento 5 Stelle senza peraltro che siano intervenuti fatti nuovi che ne giustificano tale posizione contraria bensì nel nome di una battaglia ideologica.

Nello stigmatizzare i gravi atti di violenza, accaduti nei territori della Val Susa anche recentemente, che ritiene poter definire di impostazione terroristica, segnala che oltretutto sono state stanziate risorse pari a 100 milioni di euro per opere compensative.

Ritiene pertanto di poter giudicare come alto tradimento nei confronti del Paese e dello sviluppo economico dell'Italia la posizione contraria di tale gruppo parlamentare nei confronti di un'opera strategica e fondamentale su cui il governo ha messo la faccia e la propria reputazione. Ritiene pertanto di voler capire fino in fondo quale sarà il voto che il gruppo del Movimento 5 Stelle intende esprimere sull'atto del governo in esame, se sarà effettivamente contrario ovvero se si risolverà nel nulla come peraltro accaduto in questi giorni rispetto alle questioni poste da Italia Viva circa la sua permanenza nella maggioranza.

Preannuncia infine il voto favorevole del gruppo di Forza Italia, ribadendo che considererebbe il voto contrario del Movimento Cinque Stelle un vero atto di tradimento nei confronti dell'Italia.

Mauro ROTELLI (FDI), nel rivolgersi soprattutto alla sua parte politica, giudica assolutamente necessario che l'Italia, che ritiene essere un paese straordinario, debba assicurare la realizzazione e la manutenzione delle opere infrastrutturali giudicate strategiche anche e soprattutto a seguito del crollo del Ponte Morandi. Nel ricordare come il Parlamento sia in attesa del famoso atto ricognitivo delle opere strategiche e della nomina dei commissari straordinari, dichiara di non comprendere la posizione assunta oggi dal gruppo del Movimento 5 Stelle, che pure ha spesso posizioni equilibrate e condivisibili. Nel segnalare come nel contratto di programma vi siano anche i richiamati 100 milioni di euro stanziati per la manutenzione delle opere e destinate ai territori del Piemonte, invita i colleghi del Movimento 5 Stelle ad un'ulteriore valutazione e ad avere un approccio diverso da quello preannunciato.

Edoardo RIXI (LEGA) ringrazia il relatore Gariglio per il suo intervento e per il parere favorevole formulato sull'atto in questione. Ricorda come la questione della cd. TAV abbia già fatto cadere il precedente governo, pur trattandosi a suo giudizio di un'opera strategica e qualificante per l'Italia, sulla quale si è raggiunto un accordo anche in Europa, ivi compreso l'aumento del contributo a questa attribuito.

Si stupisce pertanto, a distanza di un anno e con un nuovo Governo, per la posizione assunta dal gruppo del Movimento 5 Stelle, oltretutto proprio nel momento in cui si deve iniziare a discutere sulla destinazione delle risorse previste dal Recovery Plan, che certamente potranno essere utilizzate per la realizzazione di nuove importanti opere pubbliche e di cui l'Italia ha un fortissimo bisogno dopo trent'anni di immobilismo. Teme pertanto che l'attuale maggioranza di governo si troverà in una situazione di estrema difficoltà politica a causa delle posizioni assunte dal Movimento 5 Stelle non solo sulla cd. TAV ma anche su altre importanti opere pubbliche. Ritiene che l'Italia debba assicurare il completamento della cd. TAV anche in coerenza con le scelte operate sugli investimenti infrastrutturali e con gli impegni già assunti in Europa e che si debba compiere finalmente un passo in avanti sulla realizzazione di nuove opere pubbliche, ivi compreso il ponte sullo Stretto di Messina. Ribadisce pertanto di condividere il parere favorevole formulato dal relatore Gariglio sull'atto del Governo in esame.

Luciano NOBILI (IV) dichiara di condividere la relazione svolta dal collega Gariglio e la proposta di parere avanzata, che riguarda la realizzazione di un'opera strutturale e fondamentale per il Paese. Ricorda come il suo gruppo da tempo abbia richiamato l'attenzione del governo sulla necessità e l'urgenza di sbloccare la realizzazione di importanti opere pubbliche, come la cd. TAV che oltretutto è inserita in un corridoio transeuropeo e per la quale sono previste oltretutto opere compensative; in attesa quindi di comprendere come il gruppo del Movimento 5 Stelle intenda votare l'atto del governo in esame, auspica che non si realizzi un vero e proprio strappo. Al riguardo ritiene che in ballo non vi sia soltanto una differenza di opinioni ma l'assunzione di una posizione di responsabilità, come accaduto anche in occasione del dibattito sul Ponte dello Stretto di Messina.

Nel sottolineare come la realizzazione dell'opera e il rispetto degli impegni rivesta una rilevanza anche internazionale, auspica che non vi sia lo strappo preannunciato dal gruppo del Movimento 5 Stelle, che potrebbe essere considerato un atto ostile nei confronti della maggioranza di governo.

Elena MACCANTI (LEGA) preannuncia il voto favorevole del gruppo della Lega e, condividendo le considerazioni svolte dal collega Rixi, ritiene che la mancanza di unanimità sull'atto del governo in esame costituirebbe un atto grave anche rispetto ai deprecabili atti di violenza che persistono nei territori della Val Susa contro le forze dell'ordine. In particolare, segnala che grazie alle risorse indicate e stanziate nel contratto di programma anche la regione Piemonte potrà disporre di consistenti risorse per opere con compensative e interventi preziosi a tutela dei territori coinvolti.

Ritiene pertanto grave il preannunciato voto contrario del Movimento 5 Stelle, che potrebbe rappresentare un voto contro l'Italia e contro la regione Piemonte. Ricorda come la posizione contraria del Movimento alle Olimpiadi invernali abbia determinato lo svolgimento delle stesse in altri territori.

Auspica pertanto un ripensamento e che vi sia un voto unanime sull'atto del governo in questione.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S), con riferimento alle questioni emerse nel dibattito, ribadisce l'esistenza di rilevanti criticità nel contratto di programma in esame. Nel ricordare nuovamente come il Parlamento si sia già espresso sull'opera in questione, deposita agli atti della Commissione una proposta di parere alternativo del suo gruppo, che esprime una posizione contraria nei confronti dell'atto del governo in esame.

Con riferimento alle osservazioni di natura polemica circa le proteste avvenute nei territori del Piemonte, giudicate addirittura atti di terrorismo, ribadisce la ferma condanna del suo gruppo di ogni forma di violenza, come ribadito anche nel corso delle sedute dedicate alle audizioni. Osserva pertanto come il gruppo del Movimento 5 Stelle sia da sempre a favore della realizzazione di opere pubbliche utili nonché sugli interventi di manutenzione necessari a garantire l'efficienza delle opere infrastrutturali esistenti.

Più in generale, ritiene che non vi possa essere alcuna preoccupazione sulla tenuta della maggioranza e a maggior ragione sulla gestione delle risorse del *Recovery Plan* certamente preziose per la realizzazione e la manutenzione di importanti opere. Nel ribadire la totale condivisione sulla realizzazione di opere infrastrutturali utili, ribadisce il parere contrario sullo schema del contratto di programma all'esame della Commissione.

Davide SERRITELLA (M5S) dichiara di condividere le considerazioni svolte dal collega Scagliusi in risposta alle considerazioni del collega Mulè e di altri colleghi, che hanno generalizzato definendo tutti i cd. NoTav terroristi. Ribadisce convintamente che, fermo restando che ogni atto di violenza deve essere fermamente condannato, NoTav non è sinonimo di terrorismo.

Osserva inoltre come nei giorni scorsi la Commissione abbia sentito in audizione le parti coinvolte nella realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione: la Ministra delle infrastrutture e trasporti Paola de Micheli, nella seduta congiunta con l'omologa Commissione del Senato (Lavori pubblici e comunicazioni), l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Gianfranco Battisti, il presidente dell'Osservatorio per la realizzazione dell'asse ferroviario Torino-Lione, il direttore generale di TELT Mario Virano, Alberto Poggio, Massimo Bongiovanni, Mario Cavargna e gli altri esperti della Commissione tecnica, il professore Yves Crozet dell'Università di Lione che ha redatto lo studio sulla Tav per conto della Corte dei Conti europea.

Segnala in particolare che la Ministra De Micheli ha ammesso un ritardo di ulteriori 3 anni rispetto a quelli previsti. Il cronoprogramma dei lavori approvato dal CIPE (Delibera n. 67/2017) prevedeva infatti la partenza dei cantieri principali nel 2017 e l'entrata in esercizio del tunnel a fine 2029. Ora tale data è posticipata al 2032, con conseguente compromissione, come già annunciato dalla Corte dei conti europea, dei contributi erogabili nella cornice del regolamento europeo relativo alle reti transeuropee. Ritiene questa constatazione sconcertante dal momento che si sostiene che neanche un euro per quest'opera dovrebbe uscire fuori dalle tasche degli italiani. Questo regolamento prevede infatti che tutte le opere debbano entrare in servizio entro il 2030; decorso tale termine, vengono meno i contributi. Alla domanda su quali ulteriori fondi europei siano già stati stanziati per la linea Torino-Lione, la ministra ha risposto che i finanziamenti non sono ancora stati decisi perché oggetto di negoziazione con l'Europa. Tuttavia, i contributi europei non sono oggetto di negoziazione, bensì di assegnazione su bandi competitivi. La Ministra inoltre non è stata in grado di dimostrare il finanziamento francese dell'opera; nel corso dell'audizione è stato infatti chiesto quali provvedimenti del bilancio dello Stato francese riportino esplicitamente l'indicazione della copertura dei costi della linea Torino-Lione, su quali capitoli di spesa siano contenuti i fondi e con quali autorizzazioni all'utilizzazione, ma la Ministra ha risposto di non avere informazioni a riguardo. Ne deriva che ad oggi l'Unione europea non ha messo a disposizione un euro per il tunnel di base.

Esprime forti preoccupazioni riguardo a tali fatti, soprattutto alla luce della realizzazione di un'opera che continua ad essere in ogni caso inutile e obsoleta. Ritiene assurdo anche che Ferrovie dello Stato si assuma la responsabilità di realizzare la nuova linea Torino-Lione in assenza di garanzie. Non ci sono quelle francesi, non quelle europee, tantomeno esiste un cronoprogramma aggiornato, e non sono neppure attendibili le previsioni di riduzione di traffico e di emissioni della CO₂ o di minori incidenti stradali. Si tratta di un quadro preoccupante, ancor di più perché l'opera anche dal punto di vista occupazionale

serve a poco, considerato che per due terzi impiega manodopera francese.

Il professore Yves Crozet dell'Università di Lione, incaricato dalla Corte dei Conti UE, ha parlato infatti di manipolazione dei dati di traffico da parte di Francia e Italia per ottenere il via libera per il finanziamento europeo. Secondo Crozet, una breve analisi delle cifre presentate dai promotori del progetto Lione-Torino rivela, da un lato, una forte sopravvalutazione del traffico potenziale e, di conseguenza, un'enorme sopravvalutazione dei guadagni ambientali. Il ragionamento è influenzato da « ipotesi implicite su un massiccio trasferimento modale, dalla strada alla ferrovia, non solo sulla tratta alpina, ma su tutto il traffico merci in Francia e in Europa. Sia per i guadagni in termini di sicurezza che per il risparmio di CO2, anche adottando le ipotesi di traffico altamente ottimistiche dei promotori del progetto, si ottengono cifre molto più basse rispetto a quelle avanzate ». I dati forniti sul risparmio di CO₂ sono dunque pura fantasia, a fronte delle decine di tonnellate di CO2 per costruire la linea e di ciò che comporterà il trasporto di materiale estratto, ovvero 114 chilometri di materiale.

Osserva, inoltre, che non tornano i conti, essendo infatti prevista una ripartizione asimmetrica dei costi di costruzione del tunnel tra Italia e Francia stabilita nel 2012, che addebiterà ai contribuenti italiani il 57,9 per cento dei costi certificati di 8,3 miliardi di euro, mentre nel nostro Paese sarebbero costruiti solo 12,5 dei 57,5 chilometri totali, pari a poco più del 20 per cento del tunnel.

Non è inoltre noto se la stessa chiave di ripartizione sarebbe applicata ai costi delle future manutenzioni del tunnel e ai ricavi dei pedaggi. Per rendere più facilmente comprensibile questa asimmetria, è bene sapere che ogni chilometro italiano costerebbe ben 280 milioni di euro, mentre un chilometro francese costa solo 60 milioni. Rileva inoltre che la linea Torino-Lione è nata su un montaggio giuridico di un contratto che è palesemente illegittimo, anche a fronte della normativa europea.

La direttiva 2012/34/UE consente agli Stati membri dell'Unione europea di erogare, per investimenti sulle infrastrutture ferroviarie, finanziamenti solo ed esclusivamente a gestori delle infrastrutture ferroviarie nazionali, qualifica non rivestita dalla società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a. Inoltre è indicato che il contraente, diverso dal Mit, deve necessariamente essere titolare di un atto di concessione della infrastruttura nazionale e che il contratto deve avere ad oggetto, appunto, una infrastruttura nazionale. Al riguardo evidenzia che questi due presupposti non sono presenti nello schema di contratto trasmesso alla Commissione non essendo TELT e FSI titolari di un atto di concessione della infrastruttura nazionale, osservando inoltre come lo schema trasmesso riguardi una infrastruttura transfrontaliera e non nazionale.

Giorgio MULÈ (FI), a seguito dell'intervento del collega Serritella, conferma il giudizio politico espresso nel precedente intervento rispetto ai gravi fatti di violenza compiuti da tre gruppi incappucciati in val di Susa che hanno assalito le forze dell'ordine con armi idonee ad uccidere. Si tratta a suo giudizio di veri atti di terrorismo: al riguardo, nel ritenere doveroso prendere le distanze da atti di violenza di estrema gravità, evidenzia che le minacce che continua a ricevere sono per lui delle medaglie rispetto a comportamenti che giudica senza onore. Nel ritenere che le dichiarazioni lette dal collega Serritella riportino tristemente il gruppo del Movimento 5 Stelle indietro di decenni, ritiene che l'atto di disobbedienza che il gruppo si accinge a compiere sia un atto grave contro l'Italia, che ha firmato un contratto sul rispetto del quale dovrebbe essere ritenuta affidabile dai partner europei e che oggi viene abbandonata da una componente importante della maggioranza di Governo.

Su quanto sta accadendo nella seduta in corso, occorre che il Governo esprima una posizione chiara e decisa.

Edoardo RIXI (LEGA), nell'esprimere ulteriori preoccupazioni a seguito dell'in-

tervento appena svolto dal collega Serritella, chiede alla rappresentante del governo una rassicurazione circa le reali intenzioni di completamento della cd. TAV. In particolare, osserva come il parere sull'atto del governo in esame sarà approvato con i voti determinanti dell'opposizione, vista la annunciata posizione del gruppo del Movimento 5 Stelle, che ancora oggi in Parlamento è il partito di maggioranza relativa.

Ritiene altresì che anche in tema di risorse provenienti dal Recovery Plan siano state fatte oggi dichiarazioni gravi e preoccupanti circa l'utilizzo solo per interventi di manutenzione di opere esistenti. Ritiene che sul punto vi sia un evidente scollamento tra i rappresentanti del governo e i deputati del Movimento 5 Stelle e che probabilmente non vi sono affatto le condizioni perché il governo possa proseguire fino al 2023. Ribadisce quindi l'importanza di comprendere se vi sia un cambio di rotta del Governo, mentre si sta per votare in Aula il disegno di legge di bilancio e ci si accinge ad individuare soluzioni concrete per uscire dalla grave crisi economica in atto nell'interesse del Paese. Evidenzia che tale chiarimento è necessario anche per consentire al gruppo della Lega di assumere i conseguenti comportamenti nell'ambito dei prossimi passaggi parlamentari.

Mauro ROTELLI (FDI), rivolgendosi a tutti i colleghi della Commissione, ricorda come nel momento in cui si è avuto il passaggio ad un nuovo Governo, si è sottolineato con chiarezza che in una democrazia parlamentare gli equilibri numerici possono tranquillamente mutare. Al riguardo osserva come il governo oggi si trovi nella medesima situazione del precedente governo anche se forse meno chiara.

Con riferimento alla votazione che la Commissione si accinge a fare, osserva che se i gruppi del centrodestra decidessero di uscire dall'Aula, il Partito democratico si troverebbe in minoranza su un atto del Governo che riguarda un'opera considerata strategica. Evidenzia quindi che oggi il centrodestra decide di assumere un comportamento di responsabilità nei confronti della maggioranza e soprattutto dei territori del Piemonte, che sono direttamente interes-

sati dal provvedimento in esame. Ribadisce pertanto che se i gruppi del centro-destra decidessero di non partecipare al voto la maggioranza non avrebbe i numeri per esprimere un parere favorevole su un provvedimento assai rilevante sul quale si sono fatte intere campagne elettorali. Ritiene quindi che la situazione che si sta creando oggi in Commissione sveli quello che potrebbe essere valutato come un patto scellerato fra i partiti di maggioranza.

Davide GARIGLIO (PD), relatore, ritiene opportuno, ai fini di riportare il dibattito in una prospettiva corretta, di segnalare quanto contenuto nel dossier predisposto dal Servizio Studi circa la ripartizione dei costi fra Italia e Francia e l'Unione europea per la realizzazione della linea ferroviaria Torino Lione. Nel presupposto dell'assoluta indipendenza e autonomia del Servizio Studi della Camera, a prescindere dall'appartenenza politica del Presidente della Camera in carica, ritiene che tale ripartizione non possa essere qui messa in discussione come invece ha voluto fare il collega Serritella nel suo ultimo intervento. Ribadisce che a marzo del 2021 si svolgerà nuovamente il negoziato sul Grant agreement al fine di procedere ad un ulteriore incremento del contributo a carico dell'Unione europea.

Raffaella PAITA, *presidente*, avverte che è stata presentata una proposta alternativa di parere alternativo da parte del gruppo del Movimento 5 Stelle (*vedi allegato 2*).

La sottosegretaria di Stato Alessia MO-RANI esprime un parere contrario sulla proposta alternativa di parere del gruppo del Movimento 5 Stelle.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S) conferma la posizione contraria sulla proposta di parere predisposta dal relatore Gariglio, ribadendo le perplessità enunciate sui contenuti dello schema di contratto in esame.

Preannuncia quindi che i rappresentanti del suo gruppo intendono abbandonare i lavori della Commissione.

(I deputati del Gruppo M5S abbandonano l'aula della Commissione). Raffaella PAITA, *presidente*, avverte che sarà posta in votazione per prima la proposta di parere favorevole del relatore. In caso di approvazione, risulterà preclusa la proposta alternativa del gruppo del Movimento 5 Stelle.

Luciano NOBILI (IV) desidera sottolineare la gravità di quanto sta accadendo sull'esame di un atto del Governo strategico. Ritiene altresì assai grave il contenuto del parere alternativo predisposto dal gruppo del Movimento 5 Stelle, sul quale il rappresentante del governo ha espresso parere contrario. Ritiene che a questo punto nella maggioranza di governo sia sorto un evidente e grave problema da risolvere.

Edoardo RIXI (LEGA) ritiene che secondo un comportamento coerente il gruppo del Movimento 5 Stelle dovrebbe a questo punto abbandonare anche il governo. Nel giudicare assai grave quanto stia accadendo nel corso di una pericolosa pandemia, ritiene che il Movimento 5 Stelle stia ragionando solo in una logica di interesse del proprio partito.

Chiede con urgenza l'audizione della ministra de Micheli, al fine di comprendere quali siano le opere infrastrutturali che non saranno inserite nella *Recovery Plan* a causa delle rigidità del gruppo del Movimento 5 Stelle. Sottolinea che, dopo quanto accaduto nella seduta odierna della Commissione, in un Paese normale occorrerebbe una rapida verifica di governo, giudicando non accettabile che ancora una volta si crei una questione relativa alla realizzazione di un'opera strategica sulla quale sono stati sottoscritti accordi internazionali.

Andrea ROMANO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla presidenza 11.50 alle 12.10.

se abbia dato la parola al deputato Nobili dopo aver aperto la votazione sulla proposta di parere sull'atto del Governo.

Raffaella PAITA, presidente, chiarisce di non avere aperto la votazione prima di dare la parola al collega Nobili. Fa comunque presente che, come di consueto, ritiene doveroso dare la parola a tutti i deputati che la richiedano, al fine di poter consentire un dibattito il più ampio possibile.

Giorgio MULÈ (FI) desidera sottolineare che oggi il Governo, rappresentato dalla sottosegretaria Morani, si salva grazie ai voti dei gruppi di opposizione, che hanno agito a difesa dell'orgoglio e della reputazione dell'Italia. Ritiene che il gruppo del Movimento 5 Stelle abbia compiuto un vero atto di tradimento nei confronti del governo abbandonando l'aula e i lavori della Commissione, non esercitando appieno le funzioni parlamentari.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (vedi allegato 1).

Raffaella PAITA, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione del parere del relatore, la proposta alternativa di parere del gruppo del Movimento 5 Stelle risulta preclusa.

La seduta termina alle 11.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 23 dicembre 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.50 alle 12.10.

ALLEGATO 1

Schema di contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ferrovie dello Stato italiane Spa e Tunnel Euralpin Lyon Turin (TELT) Sas per il finanziamento, la progettazione e la realizzazione della sezione transfrontaliera della parte comune della nuova linea ferroviaria Torino-Lione (Atto n. 221).

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ferrovie dello Stato italiane Spa e Tunnel Euralpin Lyon Turin (TELT) Sas per il finanziamento, la progettazione e la realizzazione della sezione transfrontaliera della parte comune della nuova linea ferroviaria Torino-Lione (atto n. 221);

ricordato che la sezione transfrontaliera comprende, oltre al tunnel a due canne di circa 57 chilometri, tra Saint-Jeande-Maurienne (F) e Susa-Bussoleno in territorio italiano, le stazioni di Saint-Jeande-Maurienne e di Susa, nonché i raccordi alle linee esistenti (in Italia alla linea storica a Bussoleno);

preso atto che il costo dell'intera sezione transfrontaliera per la parte di competenza italiana, individuato dallo schema di contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ferrovie dello Stato italiane e TELT, è pari a 6.371,18 milioni di euro, composto dal costo di cinque lotti costruttivi e delle opere compensative per 5.631,470 milioni di euro e dal costo di studi ed opere geognostiche, pari a 739,71 milioni di euro (di cui 402 a carico dello Stato italiano e 337,71 a carico dell'Unione europea);

chiarito che le disponibilità complessive, che riguardano la fase di studi ed i primi due lotti, ammontano a circa 3.632,33 milioni di euro, di cui 2.966,76 milioni di risorse statali e 665,57 milioni di risorse UE, e garantiscono la completa copertura

finanziaria della fase di studi ed indagini geognostiche (739,71 milioni di euro, di cui 402 milioni a carico dell'Italia), del lotto costruttivo 1 (del costo di 2.563,70 milioni di euro di cui 2.433 a carico dell'Italia) e del lotto costruttivo 2 (dal costo di 328,92 milioni di euro, di cui 131,76 a carico dell'Italia);

valutato che conseguentemente i fabbisogni residui, relativi al finanziamento dei restanti lotti costruttivi 3, 4 e 5, sono stati stimati dal CIPE complessivamente in 2.738,84 milioni di euro, comprensivi della quota a carico dell'Unione europea che è ancora da determinare;

preso atto con soddisfazione di quanto segnalato nel corso della sua audizione dalla Ministra delle infrastrutture e dei trasporti con riferimento all'impegno del Governo italiano a far sì che il contributo dell'Unione europea per la realizzazione dell'opera sia portato dal 40 ad oltre il 50 per cento, ed auspicabilmente, già nelle fasi preliminari dei negoziati, al 55 per cento;

segnalato il comma 3 dell'articolo 2, che reca una serie di disposizioni in merito alla realizzazione delle opere e delle misure compensative dell'impatto territoriale e sociale connesso al progetto definitivo e, nello specifico, richiamati i limiti di spesa per la realizzazione di queste opere, fissati in un importo pari a 32,13 milioni di euro (opere di priorità 2), oltre alle ulteriori misure di accompagnamento che sono state previste nella delibera CIPE n. 67 del 2017 ed il cui limite di spesa è fissato in 57,26 milioni di euro, cui si aggiungono 9,53 milioni relativi alle opere di priorità 1, come segnalato nel corso della sua audi-

zione dalla Ministra delle infrastrutture e dei trasporti;

considerato che, ai sensi dell'articolo 4, TELT è obbligata – tra l'altro – a garantire un continuo flusso di dati informativi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mentre tra gli impegni a carico delle Ferrovie dello Stato risulta quello di trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con cadenza annuale, una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente, con particolare riguardo al rispetto della normativa sugli appalti e agli

adempimenti connessi alle normative antimafia; alle Ferrovie dello Stato spetta altresì il compito di elaborare, entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto, un *dossier* di valutazione del progetto, che dovrà essere costantemente aggiornato in occasioni di variazioni sostanziali relative ai tempi, ai costi e alle risorse finanziarie dell'opera,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Schema di contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ferrovie dello Stato italiane Spa e Tunnel Euralpin Lyon Turin (TELT) Sas per il finanziamento, la progettazione e la realizzazione della sezione transfrontaliera della parte comune della nuova linea ferroviaria Torino-Lione (Atto n. 221).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL MOVIMENTO 5 STELLE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), Ferrovie dello Stato italiane Spa (FSI) e Tunnel Euralpin Lyon Turin (TELT) S.A.S., per il finanziamento, la progettazione e la realizzazione della sezione transfrontaliera della parte comune della nuova linea ferroviaria Torino-Lione:

rilevato che lo schema di contratto rappresenta un atto cruciale per la definizione dei futuri rapporti tra Italia e Francia nella gestione di questa infrastruttura;

rammentato che il contratto costituisce il perimetro dei processi e delle procedure che regoleranno, negli anni a venire, i reciproci rapporti ed impegni tra lo Stato italiano, TELT ed il Gruppo FS;

ricordato che lo schema di contratto ha ricevuto il parere favorevole del Comitato interministeriale per la programmazione economica con delibera 28 febbraio 2018, n. 6, registrata, ai sensi di legge, dalla Corte dei Conti;

considerato che sulla base del precedente accordo intergovernativo del 29 gennaio 2001, ratificato con legge 27 settembre 2002, n. 228, la realizzazione della linea in questione, nonché gli studi, le ricognizioni e i lavori preliminari, sono stati affidati alla società promotrice dell'investimento Lyon Turin Ferroviaire S.a.s. – LTF, partecipata in quote paritarie da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) e Réseau Ferré de France (RFF);

rammentato che con il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, è stata recepita la direttiva 2012/34/UE, che ha istituito lo spazio ferroviario unico europeo. Successivamente, la direttiva (UE) 2016/ 2370 ha modificato la direttiva 2012/34/ UE, in seguito recepita con il decreto legislativo 23 novembre 2018, n. 139., che ha introdotto importanti novità con riguardo al rafforzamento dell'indipendenza e dell'imparzialità del gestore dell'infrastruttura con specifico riferimento alle imprese integrate verticalmente. Una delle misure previste dalla direttiva 2012/34/UE era quella di scongiurare i conflitti di interesse e garantire a tutte le imprese un accesso non discriminatorio al mercato, garantendo una gestione più equa ed efficiente della rete, rafforzando il ruolo dei gestori dell'infrastruttura per quanto riguarda il controllo di tutte le funzioni centrali della rete ferroviaria e stabilendo l'indipendenza operativa e finanziaria dei gestori dell'infrastruttura da tutti gli operatori che forniscono servizi di trasporto ferroviario;

valutato che lo schema di contratto in esame, disciplinato ai sensi dell'articolo 1, della legge 14 luglio 1993, n. 238, entrerebbe in contrasto con le direttive sopra citate perché stipulato tra lo Stato e la holding FS e non il gestore dell'infrastruttura (RFI). Questo potrebbe minare il principio di imparzialità e indipendenza riguardo l'utilizzo dell'infrastruttura;

valutato altresì che lo schema di contratto non tiene in considerazione l'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, ai sensi del quale il Ministero delle infrastrutture e dei tra-

sporti informa l'organismo di regolazione e le parti interessate sul contenuto del contratto di programma, al fine di consentire agli stessi di esprimersi al riguardo prima che esso sia sottoscritto per eventuali osservazioni:

considerato che dalle audizioni svoltesi in IX Commissione sullo schema di contratto sono emerse numerose criticità sotto il profilo giuridico, regolatorio, nonché contrattuale;

preso atto che, sotto il profilo regolatorio e della tutela giurisdizionale, l'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), durante le audizioni svoltesi presso le Commissioni parlamentari Lavori pubblici del Senato e Trasporti della Camera, citando l'Accordo del 30 gennaio 2012 tra Italia e Francia, sulla sezione transfrontaliera della parte comune della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, ha fatto notare che: « eventuali reclami avverso decisioni del promotore riguardanti la sezione transfrontaliera dell'opera o la linea storica del Fréjus devono essere presentati dinanzi all'organismo di regolazione francese, cui compete l'emanazione della decisione, da prendersi di comune accordo con l'organismo di regolazione italiano (paragrafo 9.4.3). Questa disposizione condiziona quella successiva in materia di tutela giurisdizionale (paragrafo 9.4.4), a norma della quale le decisioni dell'organismo di regolazione possono essere impugnate presso il tribunale dello Stato cui tale organismo appartiene. Ne consegue che, per le questioni inerenti alla sezione transfrontaliera dell'opera ed alla linea storica del Fréjus, il giudice competente parrebbe essere quello francese, posto che - come detto - la decisione regolatoria in tali casi è assunta dall'organismo di regolazione francese. Per quanto attiene alla sezione transfrontaliera ed alla linea storica del Frejus emerge quindi, in partenza, un quadro convenzionale che, soprattutto a seguito dell'intervenuta adozione della Direttiva Recast, appare sbilanciato a sfavore dell'Italia, del suo sistema giurisdizionale di tutela e dell'organismo di regolazione »;

tenuto conto altresì che l'Autorità, a fronte di un quadro evidentemente poco trasparente, ha suggerito che: «l'accordo andrebbe quanto meno integrato con un protocollo che definisca i termini della co-operazione tra gli organismi di regolazione italiano e francese in ordine alla definizione dei principi e criteri che il promotore pubblico è tenuto ad applicare nell'allocazione della capacità e nella determinazione e riscossione dei canoni, in conformità con quanto previsto dalla Direttiva Recast in ordine alle cosiddette "funzioni essenziali" del gestore dell'infrastruttura »;

considerato che:

l'articolo 3, comma 1, del contratto di programma, recita « La validità del presente Contratto decorre dalla sottoscrizione e la relativa scadenza è fissata al 31 dicembre 2029, o comunque fino all'ultimazione e messa in esercizio dell'opera. In ogni caso, per consentire la continuità nella realizzazione delle opere cui esso si riferisce, evitando l'interruzione – anche temporanea – nei rapporti tra le parti, la validità del presente Contratto è da intendersi prorogata fino all'entrata in vigore di un nuovo contratto con medesimo oggetto »;

prevedere una automatica proroga sine die è in contrasto con tutte le fonti primarie del diritto applicabili ratione materiae e con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97, commi primo e secondo, della Costituzione;

l'articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2012/34/UE, impone che ai contratti di finanziamento, da parte di uno Stato membro, in favore del gestore della infrastruttura ferroviaria, siano applicati i principi e parametri fondamentali di cui all'allegato V, che a sua volta, all'articolo 7, impone tassativamente « la durata convenuta del contratto »;

il II allegato del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, prevede, all'articolo 7, la durata convenuta del contratto;

la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche, sono imposte anche dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, articolo 30, comma 9, lettera g), che prevede « un sistema di verifica per l'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti »;

sotto il profilo economico, considerato che il costo totale dell'opera è di 9.630,25 milioni di euro da ripartire tra Italia, Francia e Unione europea. La quota italiana è pari a 5.574,21 milioni di euro, quella francese a 4,046 milioni di euro. Con un contributo europeo pari al 40 per cento, la quota italiana si abbasserebbe a 3.345,54 milioni di euro e quella francese a 2.432,6 milioni di euro. Ad oggi l'Italia ha stanziato 2.564.758.613 euro. L'incertezza sul quantum che sarà realmente impegnato per la parte europea rende incerta la stima della copertura dei costi attraverso il pagamento del pedaggio, anche in virtù della circostanza per cui attualmente non è possibile prevedere il traffico atteso sull'infrastruttura:

considerato inoltre che il relativo onere potrà quindi essere posto a carico delle imprese ferroviarie passeggeri e merci che decideranno di utilizzare l'infrastruttura in questione, oppure sull'intera infrastruttura nazionale che costituisce l'origine/destinazione del traffico di adduzione alla tratta Torino-Lione. O ancora, potrebbe essere necessario un ulteriore intervento di sostegno pubblico che riduca l'onere complessivo da coprire con il pedaggio;

valutato che, come sottolineato dall'ART durante la succitata audizione, « l'eventuale copertura con il pedaggio dell'intero ammontare di un importo così significativo, pur in un orizzonte temporale di lunghissimo termine, potrebbe presentare problemi di sostenibilità per i mercati dei servizi che intendessero utilizzare l'infrastruttura, ed in particolare per quello dei servizi di trasporto internazionale delle merci »;

valutato che un'ulteriore ipotesi di copertura dei costi dell'infrastruttura potrebbe essere quella del ricorso a meccanismi di attribuzione degli oneri che evidenziano la relazione tra l'infrastruttura in questione e la rete ferroviaria nazionale, in tal caso l'onere residuo da finanziare sarebbe ripartito su un volume di traffico molto maggiore;

ritenuto quindi che, al fine di consentire agli operatori economici di programmare le attività industriali di pertinenza, lo schema di contratto di programma in discussione debba prevedere, anteriormente alla sua sottoscrizione, una fase di adeguata informazione preventiva delle parti interessate (per esempio circa la capacità dell'infrastruttura, i costi per le imprese, gli utenti ed i consumatori),

esprime

PARERE CONTRARIO

83

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 23 dicembre 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.50 alle 13.10.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (X e XII)	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	
SEDE REFERENTE:	
DL 172/2020: Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. C. 2835 Governo (Esame e rinvio)	
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE REFERENTE:	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. C. 2790-bis-A Governo (Seguito dell'esame e conclusione)	
ALLEGATO 1 (Proposte emendative dei Relatori)	
ALLEGATO 2 (Documentazione depositata dal Governo)	
COMITATO DEI NOVE:	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. C. 2790-bis-A/R Governo	
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
ATTI DEL GOVERNO:	
Sull'ordine dei lavori	
Proposta di nomina del dottor Daniele Rossi a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale. Nomina n. 70 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole)	
Proposta di nomina del dottor Mario Sommariva a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Ligure orientale. Nomina n. 71 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole)	
Proposta di nomina del professor Sergio Prete a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio. Nomina n. 72 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	
SEDE REFERENTE:	
Disciplina del volo da diporto o sportivo. C. 2493 Bendinelli e C. 2804 Maschio (Seguito dell'esame e rinvio)	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ferrovie dello Stato italiane Spa e Tunnel Euralpin Lyon Turin (TELT) Sas per il finanziamento, la progettazione e la realizzazione della sezione transfrontaliera della parte comune della nuova linea ferroviaria Torino-Lione. Atto n. 221 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole)	
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	

Mercoledì 23 dicembre 2020	<u> </u>	Indice Generale
ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di par	ere del movimento 5 stelle)	80
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO	DAI RAPPRESENTANTI DI	EI GRUPPI 77
XII Affari sociali		
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO	DAI RAPPRESENTANTI DI	EI GRUPPI 83



Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S. p. A.



18SMC0126470